

QUESITI

CARLO MORSELLI

Emendabile l'iscrizione tardiva con la retrodatazione, insindacabile/non sanzionabile l'erronea iscrizione indiziaria (art.335 quater Cpp). Rimedi

L'anomia inficia una norma quando omette di regolare la situazione giuridica rilevante enucleata dall'interprete, non assoggettando a tutela la segnalata ragione di pregiudizio, appunto non oggetto di previsione e trattamento di legge. Siffatto *deficit* investe per la materia del registro delle notizie di reato, specialmente, l'art. 335 quater c. p. p. il cui orizzonte normativo si esaurisce nella previsione di una notizia di reato tardivamente registrata, sindacabile dal giudice che dispone la retrodatazione su richiesta della persona sottoposta alle indagini. Quell'accertamento, quindi, non potrà ricomprendere uno scrutinio calato sull'identità indiziaria dell'iscrizione. Non si considera e non trova posto il bisogno di un controllo in grado di togliere fondamento al rinvenimento degli indizi, erroneamente computati come tali e ritenuti sussistenti per l'iscrizione c.d. nominativa. Se le Procure devono iscriverne "immediatamente" solo i fatti penalmente rilevanti e il nominativo della persona nel registro delle notizie di reati esclusivamente allorché risultino indizi a suo carico, l'inosservanza di tali vincoli si traduce in iscrizioni abusive, processualmente non sanzionate però, fonte di danno per l'interessato. Deve trattarsi di "indizi", al plurale, sia in quantità che in qualità.

Si apre una zona franca nel terreno della gestione del registro *criminis*. L'A. individua un potere di iniziativa "rivale" riconoscibile all'indiziato che ne avrebbe interesse e un dovere del giudice di intervenire disconoscendo la validità all'iscrizione indiziaria, che altrimenti si consolida. Se non si aggiunge questo potere/dovere l'errore indiziario resterà non deducibile/irriducibile. Le indagini preliminari si apriranno con tale vizio d'origine. Il *deficit* non è rimediabile in via interpretativa.

L'abuso riguarda anche l'omessa iscrizione della notizia di reato nell'omonimo registro.

Late registration can be amended with backdating, incorrect circumstantial registration is unquestionable/non-punishable (art.335 quater Cpp). Remedies

The anomie invalidates a provision when it fails to regulate the relevant legal situation enucleated by the interpreter, not subjecting the reported reason of prejudice to protection, precisely not subject to legal provision and treatment. Such a deficit invests for the matter of the crime news register, especially, the art. 335 quater c. p. p. the regulatory horizon of which ends with the forecast of a late-recorded crime report, which can be challenged by the judge who orders the backdating at the request of the person under investigation. That assessment therefore cannot include a scrutiny based on the circumstantial identity of the registration. The need for a check capable of removing the basis for the discovery of the clues, erroneously calculated as such and deemed to exist for the so-called registration, is not considered and does not find any place. nominative. If the Public Prosecutors have to register "immediately" only the criminally relevant facts and the name of the person in the register of crime reports only when there are indications against him, the non-compliance with these constraints translates into abusive registrations, which are not legally sanctioned, however, source of damage to the interested party. It must be "indications", in the plural, both in quantity and in quality.

A free zone opens in the field of the management of the criminal register. A. identifies a "rival" initiative power recognizable to the suspect who would have an interest in it and a duty of the judge to intervene by disregarding the validity of the circumstantial registration, which otherwise consolidates. If this power/duty is not added, the circumstantial error will remain non-deductible/irreducible. Preliminary investigations will open with this original defect. The deficit cannot be remedied by way of interpretation.

The abuse also concerns the failure to register the news of the crime in the register of the same name.

SOMMARIO: 1. L'alternarsi del ruolo dell'organo inquirente e la successione degli atti nella fase preliminare: la mappatura dei diversi stadi e il pesante interrogativo conclusivo. - 2. La c.d. riforma Cartabia: la legge delega e gli interventi dei "compilatori" nella materia del «Registro delle notizie di reato» (art. 335 c.p.p.). Il "monito" della dottrina. Indizi e pseudonotizie. C.d. retrodatazione - 3. La riforma Cartabia avrebbe varato una disposizione lacunosa e incompleta: l'art. 335-ter e quater non prevedono l'iscrizione nominativa abusiva, non dotando il giudice di un corrispondente potere correttivo. Gli indizi: distinzione - 4. *Deficit* strutturale e prospettiva per rimediarsi *de iure condendo*. Il dispositivo "rivale". - 5. L'iscrizione *criminis* fonte di danno. - 6. *Culpa in omittendo*, l'iscrizione penale. - 7. L'esigenza di tenere "due orologi" P.M.-G.i.p. Cenno.

1. *L'alternarsi del ruolo dell'organo inquirente e la successione degli atti nella fase preliminare: la mappatura dei diversi stadi e il pesante interrogativo conclusivo.* La notizia di reato entra nella storia giudiziaria e la incardina in quanto ne è la matrice nel singolo caso, mentre il giudicato segna l'esaurimento del percorso giurisdizionale cognitivo innescato proprio da quella notizia e la consumazione del tipico potere di *ius dicere*¹.

Il canale dell'indicato *incipit* è la trascrizione della stessa notizia nell'omonimo registro, prevista a due livelli. L'adempimento tecnico consiste nella c.d. iscrizione, scandita, appunto, all'art. 335 c.p.p. nella coppia dei commi 1 e 1 bis, secondo l'impostazione sdoppiata² della c.d. Riforma Cartabia. È questo l'inquadramento della *sedes materiae*, avente ad oggetto il Registro delle notizie di reato [la notizia di reato è richiamata, ad esempio, all'art. 347 (*Obbligo di riferire la notizia del reato*), sui doveri della polizia giudiziaria, e all'art. 416 comma 2 (*Presentazione della richiesta del pubblico ministero*), c.p.p.]³.

¹ Trasparentemente, v. VIGONI, *Il giudicato*, in Scalfati, Bernasconi, De Caro, Menna, Pansini, Pulvirenti, Triggiani, Valentini, Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2023, 465: « Il giudicato segna l'esaurimento della funzione giurisdizionale in ordine ad un specifico caso giudiziario: costituisce il traguardo dell'itinerario cognitivo, che muove dalla *notitia criminis* ». Sulla latitudine del giudicato, sempre da ultimo, v. Cass., Sez. II, sent. 13 aprile 2023, n. 15707; sul giudicato penale v. pure Corte cost., sent. 16 giugno 2023, n.123.

² Sdoppiata e "raddoppiata", ai sensi dell'art. art. 414 (*Riapertura delle indagini*), c.p.p., al comma 2: Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.

³ Al riguardo, v. VOLPE-DE CARO, *La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli*, in *Giust. Ins.*, 2010, n. 3, 65: « Il titolo II del libro V del codice di procedura penale vigente è rubricato notizia di reato. Nel medesimo codice di rito della notizia di reato si legge in più articoli: 55, 330, 335, 347, 408. Anche nelle norme di attuazione (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in più casi, ad essa si fa puntuale riferimento: artt. 108-bis, 109, 110-bis, 125 ».

La menzionata iscrizione è preceduta dalla ricezione, regolata all'art. 109 disp. att. c.p.p. (*Ricezione della notizia di reato*) 1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Ricezione e iscrizione, dunque: la prima necessaria, in quanto l'ufficio di segreteria non può "ricusarla" e neppure porla in quiescenza stante il comando della legge, la seconda meno imperativa e devoluta alla determinazione del P.M. il cui margine tecnico nega ogni automatismo fra ingresso della notizia di reato e sua annotazione nel registro «custodito presso l'ufficio» (art. 335, comma 1, c.p.p.)⁴ [il registro è richiamato all'art. 344 (*Richiesta di autorizzazione a procedere*), all'art. 414 comma 2 (*Riapertura delle indagini*) per procedere ad una «nuova iscrizione a norma dell'articolo 335», all'art. 459 comma 1 (*Casi di procedimento per decreto*), c.p.p.]. Anzi, quando la notizia è in entrata riguarda solo e semplicemente una vicenda, informe, non ancora tipizzata: nel passaggio al registro ufficiale diventa notizia di reato, così inquadrata e denominata. La registrazione opera la classificazione. In tal senso, il *nomen iuris* «Registro delle notizie di reato» (è la rubrica dell'art. 335 c.p.p. che sormonta il sottostante dettato) integra pienamente e propriamente una classe eponima: cioè, letteralmente dà il nome e quindi classifica la notizia "raccolta" - con l'operazione della detta ricezione - allorché è "accolta" con l'iscrizione nel libro delle notizie di reato. Il relativo inserimento attribuisce all'informazione originaria una specificazione, una destinazione⁵: la sua

⁴ Altro registro è quello nel luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 123 (*Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate*) c.p.p. 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. Distintamente v. art.267 (*Presupposti e forme del provvedimento*) c.p.p. 5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Ante Riforma Cartabia era la giurisprudenza che definitiva la nozione di notizia di reato tale nozione coordinando gli artt. 335 c.p.p. e 109 disp. att. c.p.p. con gli artt. 332 e 347 c.p.p., su cui v. Cass., Sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 2010, 503.

⁵ In tal senso la notizia di reato non è un assioma, assunto *a priori* appunto e quindi "non trattabile" nell'oggetto. Potrebbe dirsi che non è un postulato la notizia di reato, piuttosto un corollario, che riceve identità nominale all'atto della "registrazione".

appartenenza al settore del diritto penale. Quella notizia diventa penalmente rilevante in quanto fra i diversi illeciti è ricompresa nella categoria dell'illecito penale: diventa "materia penale", nel cui ambito la notizia viene annoverata.

Acquisizione e registrazione della medesima notizia, quindi.

La *notitia criminis* ha pure una sua attitudine transitiva, nel versante del soggetto passivo dell'operazione di sussunzione della notizia nel registro, in un rapporto di filiazione: risulta "incriminato" (o pre-incriminato, attendendosi la verifica delle indagini preliminari) il soggetto che, nella registrazione della notizia, vi appare come responsabile o autore di una condotta penalmente rilevante. Così l'iscrizione⁶ diventa nominativa, quando, però, ricorrono gli indizi a carico della persona alla quale il reato è attribuito: «indizi a suo carico», richiede l'art. 335 comma 1 *bis* c.p.p.⁷. Gli indizi, nell'organizzazione della norma citata, condizionano l'iscrizione c.d. nominativa divenendo una nor-

« La notizia di reato è un'informazione che permette alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di venire a conoscenza di un illecito penale » (CORSO, *Le indagini preliminari*, in, *Procedura penale*, 7a ed., rist. agg., a cura di Dominioni-Corso-Gaito-Spangher-Galantini-Filippi-Garuti-Mazza-Varraso-Vigoni, Torino, 2021, 437). In precedenza, v. VOLPE-DE CARO, *La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli*, *loc.cit.*: « La notizia di reato...non è altro che una informazione il cui scopo è quello di promuovere un accertamento giurisdizionale di carattere penale. Ciò è possibile ed avviene nel caso di commissione, anche ipotetica, di un fatto costituente reato ».

Sulla richiama "discrezionalità", l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, sinora, rientrava nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero (per voce della giurisprudenza di Cass., Sez. V, 4 giugno 2008, Bruno, Rv. 240491; un P.M. sottratto, al sindacato del giudice, secondo Cass., Sez. II, 10 giugno 2008, Chirillo, Rv. 241103), a parte la configurabilità di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2019, Ludovisi, Rv. 275046).

Sulla c.d. discrezionalità tecnica, i riferimenti sono alla Circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016, alla Circolare della Procura di Roma del 2 ottobre 2017 (c.d. Circolare Pignatone), alla Circolare della Procura Generale della Cassazione 3 giugno 2019.

⁶ L'iscrizione, però, ha una funzione meramente cognitiva e non costitutiva della qualifica di indagato (Corte cost. 7 luglio 2005, n. 307) e il suo oggetto ne circoscrive la materia, quella penale (sopra richiamata), su cui cfr. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino 2017; *La « materia penale » tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di DONINI-FOFFANI, Torino, 2018; MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino 2018, 23 s. e, da ultimo, CAVALIERE, *Osservazioni intorno al concetto di "materia penale", tra Costituzione e CEDU*, in *questa Rivista*, n.2, 10 giugno 2023, 2 avvertendo che si tratta di « una tematica così complessa ».

⁷ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-*bis*, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Sulla generale distinzione « prove...a discarico...prove a carico », v. art. 495, comma 2, c.p.p.

ma-soglia: detta, nel firmamento della procedura penale, la fondamentale condizione per la registrazione, e quale specifico *modus procedendi* per l'organo inquirente.

È questa la più grossa novità della c.d. Riforma Cartabia, o almeno una delle più rilevanti in assoluto: l'iscrizione semiautomatica, quella nominativa, la quale interviene solo in costanza dei relativi indizi a carico. Il bagaglio indiziaro permette la traslazione della notizia acquisita nel registro.

Il Pubblico Ministero, sul piano dei soggetti, è il custode della notizia di reato e l'autore (esclusivo) della sua registrazione (la segreteria dell'ufficio, pertanto, pur nell'integrazione di un "dualismo"⁸, non è soggetto concorrente in detta operazione documentale ma solo il vettore della notizia "incamerata"), ed anche "direttore" delle indagini preliminari, a norma dell'art. 327 (*Direzione delle indagini preliminari*) c.p.p.

L'organo inquirente (della Procura) - si aggiunga, passando nella disamina al piano costituzionale - è pure titolare dell'azione penale (art. 111 Cost.)⁹.

L'alternarsi dei ruoli si proietta in una successione di atti, che compendiano una fase del rito penale, quella preliminare: alla notizia di reato così recepita e registrata seguono, come un nastro ordinato, le indagini per scrutinarla e approfondirla, in vista dell'eventuale esercizio dell'azione penale mediante la formulazione dell'imputazione, che cristallizza la regiudicanda. Si contano, riassuntivamente, come in un ingranaggio, quattro stadi della notizia di reato in linea consecutiva: ricezione, iscrizione, indagini, azione penale (il cui esercizio è) a carattere eventuale.

Ma il nuovo art. 335 c. p. p. permette di enucleare l'interposizione (o l'apposizione) delle pre-indagini, le quali precedono le indagini vere e proprie

⁸ Così, LEONE, *Il nuovo principio del dualismo nella teoria del nuovo processo penale*, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, *Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale 1945-1990*, I, *Politica criminale e criminologia Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1991, 116, sulla « disciplina dettata in ordine alla tenuta del registro delle notizie del reato, che a termine dell'art. 335 deve essere "custodito presso l'ufficio", con ciò ponendo il Pubblico Ministero...nella situazione di trovarsi a gestire la tenuta di questo registro in contatto e alla presenza di altri soggetti, gli altri Pubblico Ministero e più in generale gli addetti all'ufficio in cui il registro è custodito ».

L'iscrizione della *notitia criminis* è adempimento affidato all'attribuzione esclusiva del Pubblico Ministero ed espressione della funzione giudiziaria e, pertanto, l'atto di iscrizione non è impugnabile davanti al giudice Amministrativo (come precisato da Cass. civ., Sez. un., 4 novembre 2004, n. 21094, in *Giur. it.*, 2005, 1141).

⁹ In dibattimento, assente il presidente, il P.M. esercita la disciplina dell'udienza (art. 470, comma 1, c.p.p.).

e mirano ad un'operazione acquisitiva: degli indizi da attribuire ad una persona ai fini della iscrizione nominativa, in forza del comma 1- *bis* dell'art. 335 c.p.p.¹⁰. Così la collana degli stadi, con il sottoinsieme delle preinvestigazioni, si arricchisce di altra unità, all'origine della revisione della "tradizionale" mappatura che quell'unità non contava. In particolare, si raddoppia l'acquisizione: della notizia di reato e degli indizi corrispondenti.

Ecco il compito dell'interprete: riordinare, e rendere visibili o perspicui, i passaggi dell'indicata successione ricavandoli non solo dal testo normativo, ma, altresì, dall'opacità del sottotesto regolativo¹¹, tale perché non espressamente tipizzato¹², avuto riguardo alle cc.dd. pre-indagini, dette anche pre-

¹⁰ Le cc.dd. preindagini, ora vengono solo evocate, e saranno oggetto di successiva attenzione. Già v. note 13 e 14.

¹¹ TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, in *questa Rivista*, ed. on-line, 2021, 1, 1 s.

Da ultimo sui compiti dell'interprete, v. NAPPI, *In difesa della riforma Cartabia*, in *Giust. ins.*, 20 giugno 2023: « Il giurista non è un legislatore mancato; e non può rimanere intrappolato nel cantiere sempre aperto della propaganda. Anche quando non sia stato chiamato a far parte delle commissioni istituite per le riforme, ha il compito istituzionale di ricondurre a sistema persino norme discutibili ». Al di là della evidente e forse sterile polemica, proprio la nuova disposizione che richiede gli indizi quale base probatoria (solo) per potere iscrivere il nome della persona del registro di reato, se non è irriducibile, si presenta in termini altamente problematici dato che altera le ordinate sistemazioni canoniche: le preindagini, appunto, diventano anteriori (e ulteriori) alle indagini e non risultano puntualmente ritualizzate, neppure per quanto riguarda i confini temporali lasciati indeterminati. D'altra parte: " a che titolo " si conducono le preindagini, senza la previa registrazione della notizia di reato, che vorrebbe dire sussunzione di un fatto nel paradigma legale, sostanziale e processuale? In questi casi, l'interprete non si immette nel circuito della propaganda se esercita il dovere, piuttosto, di segnalare le distonie sistematiche che il *novum* trascina (a proposito dell'accennata " sussunzione ", e solo per uno spunto, si cita un riferimento giurisprudenziale: « Ricorre il vizio di motivazione apparente quando quest'ultima si limita a parafrasare una disposizione normativa senza dar conto del percorso logico seguito dal giudice nel giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta prevista dalla legge », ha ristabilito Cass., Sez. trib., ord. 27 giugno 2023, n. 18252, in *Norme & Trib.*, 3 luglio 2023). Per le " dirompenti " novità (così VALENTINI), v. *infra*, nota 39.

Sui testi normativi poco chiari, v. Corte cost. sent. 18 aprile 2023 (dep. 5 giugno 2023), n. 110, pres. Sciarra, rel. Viganò, in *Sist. pen.*, 6 giugno 2023, *Per la Corte costituzionale una legge 'irrimediabilmente oscura' è incompatibile con la Costituzione* e in *Iura novit curia*, "Sulla chiarezza ed intelligibilità normativa (in materia penale ed amministrativa)", 2023.

In dottrina, v. DI SALVATORE, *Interpretazione e nozioni della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 4 aprile 2023, 10 sui « concetti giuridici indeterminati abbondantemente ricorrenti nel documento costituzionale », nonché MADEO, *Opacità normativa e licenza interpretativa giurisprudenziale sui concetti di familiare e convivente: lo sconfinamento del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi nel campo applicativo degli atti persecutori aggravati*, in *Leg. pen.*, 17 maggio 2023.

¹² GAITO, *L'iscrizione della notizia di reato, tra diritto scritto e diritto vivente*, in *Materiali di esercitazione per un corso di procedura penale*, a cura di Gaito, Padova, 1995, 53 s., quando parla, in termini assai chiari e netti, di « poteri di istruttoria occulta che non stanno né in cielo né in terra ».

investigazioni¹³. Sono - le ultime - quelle dirette ad acquisire il carico indiziario, la “ provvista “ probatoria. Gli indizi possono intervenire «successivamente» all'iscrizione della notizia di reato (art. 335, comma 1 *bis*, c.p.p.), e valgono a giustificare la seconda iscrizione, quella personale¹⁴.

Se la base indiziaria rappresenta il titolo ai fini della iscrizione nominativa, vuole segnalarsi che si tratta di una nuova sequenza di cui non si conoscono

¹³ Per una chiara sinossi delle indagini e delle cc.dd. “ preinvestigazioni ”, v. SCALFATI, *Il fermento pre-investigativo*, in *Pre-investigazioni (Espedienti e mezzi)*, a cura di ID., Torino, 2020, 1 s.

In precedenza, v. FUMU, *L'attività pre-procedimentale del pubblico ministero*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, Atti del convegno - Perugia 20 - 21 aprile 1990, a cura di Gaito, Napoli, 1991, 135.

¹⁴ Il problema, a cui solo si accenna, riguarda il computo delle indagini preliminari, se le preinvestigazioni non entrano in tale computo. Infatti, stabilisce l'art. 405 (*Termini per la conclusione delle indagini preliminari*), comma 2, c.p.p.: « Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ». Ai sensi dell'art. 335, comma 1- *bis*, c.p.p. « Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico ».

Con tale costrutto normativo, le pre-indagini - che occupano un certo spazio temporale, per la ricerca degli indizi - precedono l'iscrizione, ponendosi l'interrogativo del computo temporale delle indagini preliminari (che dovrebbe essere predeterminato), che, appunto, decorre con l'iscrizione nominativa, la quale però è successiva alla ricerca indiziaria. A parte l'applicabilità o meno della retrodatazione (v. art. 335 *quater* c.p.p.) alle preindagini indiziarie, si noti che il regime della retrodatazione non è verificabile dal giudice *ex officio*, ma segue il principio della domanda. Se avesse voluto inserire quelle preindagini nel computo dei termini, quale principio generale del sistema, l'avrebbe espressamente previsto, senza condizionare il controllo ad una richiesta di parte, di accertamento specifico (per gli atti di parte non si pone un problema di abnormità, e su cui v. *infra* nota n. 44).

Si rendeva necessario disciplinare con maggior puntualità la registrazione della *notitia criminis* « al duplice fine di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari e di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice che [...] viene ora chiamato a valutare la tempestività dell'iscrizione » (*Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Gazz. uff.*, 19 ottobre 2022, serie generale, n. 245, supplemento straordinario n. 5, 246). Il riferimento è all'art.335 *quater* c.p.p. (*Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*).

V., da ultimo, Cass., sez. VI, sent. 13 marzo 2023, n. 10687, che si è pronunciata sul rapporto tra iscrizione della notizia di reato, termine massimo delle indagini e perduranza del reato permanente, al vaglio di LOMBARDI, *Reato permanente: termine massimo delle indagini e pluralità di iscrizioni delle notizie di reato nel caso di perduranza dell'illecito*, in *La Tribuna*, 13 marzo 2023: « non può essere condivisa la tesi secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, come nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta (Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 38865). È agevole osservare, infatti, che, in tal modo, il dettato dell'art. 407 c.p.p., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato ».

esattamente i confini (non precisamente scanditi) e molto problematica, destinata ad impegnare non poco gli studi e l'analisi della dottrina¹⁵.

Il nuovo interrogativo, che vuole circoscriversi e scolpirsi, può così formularsi: gli indizi integrano il titolo della registrazione che designa la persona (indiziata, e l'identità indiziaria si distingue dalla prova¹⁶ e dal mero sospetto¹⁷), ma qual è il titolo della preventiva "inchiesta indiziaria" (considerando che questa è svolta in carenza della registrazione? A che titolo il P.M. diventa organo inquirente *ante tempus*, con l'acquisizione di una informazione non ancora notizia di reato?

Può avere corso e cittadinanza una ricerca probatoria *sine titulo*, non incardinata nella previa registrazione, che è atto ufficiale nell'organizzazione dell'ufficio della Procura della Repubblica?

Sta emergendo una sottofase occulta e gestita in assoluta autonomia e assolutamente incontrollata.

Si profila un P.M. a tre teste: soggetto delle preinvestigazioni (sotterranee), delle indagini (ufficiali) e dell'accusa penale (che delimita la regiudicanda) e

¹⁵ V. l'A. citato a nota 117. V., pure, nota 118.

¹⁶ Procura Generale presso la Corte di Cassazione, *Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150 del 2022* iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice, 9, i quali ricordano, altresì, che « sulla necessità di un grado determinato di consistenza indiziaria pare invece collocarsi il parere del CSM del 22 settembre 2022 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Legge n. 134/2021, secondo cui l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito si impone quando gli elementi a carico della stessa abbiano un grado di consistenza tale da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell'accusa ».

Cfr., per esempio, Cass., Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704, secondo cui: « in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare ». Da ultimo, v. Cass., Sez. V, sent. 19 gennaio 2023, n. 2237: sussiste una ontologica differenza tra prova e indizio. A ben vedere la differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (in *Norme & Trb.*, 10 febbraio 2023, a cura di PALUMBO, *Circostanze e prove: va bandita qualsiasi valutazione "atomistica" degli indizi*). Sulla prova indiziaria, in precedenza, v. Cass., Sez. un, 4 febbraio 1992, n. 6682; Cass., Sez. IV, 25 gennaio 1993, n. 2967; Cass., Sez. I, 5 dicembre 1994, n. 1343; Cass., Sez. VI, 15 novembre 2002, n. 20474; Cass., Sez. IV, 2 aprile 2003, n. 22391; Cass., Sez. I, 25 settembre 2008, n. 42993; Cass., Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 43923; Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2011, n. 3882; Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 44324; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2014, n. 4663; Cass., Sez. I, 12 aprile 2016, n. 20461.

¹⁷ V., ad esempio, note n. 48, 102, 108.

per le cui configurazioni è previsto un controllo giurisdizionale solo negli ultimi due casi. Ed anche per l'ipotesi tracciata all'art. 335 comma 1 c.p.p., il P.M. lavora in un regime autonomo, cosicché eventuali errori nello smistamento della notizia acquisita nel *ventaglio dei modelli* (45 e 21, poniamo¹⁸) - derivanti da una lettura inesatta e controvertibile del materiale informativo acquisito che presenta un carattere "fluido"^{19 20} - sono destinati (tali errori²¹)

¹⁸ Mod. 21, 21-bis, 22, mod. 44 per le notizie contro ignoti, mod. 45 per atti non costituenti notizie di reato.

Infatti, il P. M. dovrà scegliere se annotare l'informativa ricevuta nel registro degli "atti non costituenti reato" (c.d. Modello 45) o nel "registro delle notizie di reato" e, nel secondo caso, dovrà optare tra l'iscrizione a carico di soggetti noti (c.d. Modello 21) o quella a carico di soggetti ignoti (c.d. Modello 44). Per il c.d. Modello 45 v. Circolare del Ministero della Giustizia del 21 aprile 2011, Circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016, Circolare Ministeriale n. 533 datata 18 ottobre 1989. Nel Modello 45 dovranno essere annotati gli atti penalmente irrilevanti.

Abbiamo citato l'art. 109 disp. att. (*Ricezione della notizia di reato*), potendosi argomentare che si tratti di un'attività valutativa che comporta l'esercizio di un margine di "discrezionalità tecnica" da parte del Pubblico Ministero. Si veda, al riguardo, la Circolare del Ministero della Giustizia del 11 novembre 2016, la Circolare della Procura di Roma del 2 ottobre 2017 (c.d. Circolare Pignatone) e gli Orientamenti della Procura Generale presso la Corte di Cassazione del 3 giugno 2019 in ordine all'osservanza delle norme sulle iscrizioni. Inoltre, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione il 19 gennaio 2023 ha emanato *Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150 del 2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*, che sostituiscono gli Orientamenti in tema di iscrizione delle notizie di reato del 3 giugno 2019 e quelli in tema di avocazione del 24 aprile 2018 integrati il 3 giugno 2019, reperibili al seguente url: https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-esources/resources/cms/documents/Orientamenti_in_tema_di_applicazione_del_d.lgs_150_2022.pdf.

In dottrina, v. STASIO, "No a iscrizioni frettolose". *Pignatone sfata la leggenda dell'"atto dovuto"*, in www.questionegiustizia.it, 17 ottobre 2017.

¹⁹ V. Cass. sez. un., n. 40538/2009: «ricorrono, nella struttura e nella disciplina dell'atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanico di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 potrebbero, prima facie, suggerire».

²⁰ Cfr., al riguardo, FERRUA-LAVARINI, *Diritto processuale penale. Appunti per gli studenti di Psicologia*, Torino, Giappichelli, 2011: «La notizia di reato è l'informazione, acquisita o ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, circa il fatto che sarebbe stato commesso un reato, e rappresenta il presupposto per l'inizio del procedimento penale».

²¹ G. AMATO, *La correttezza dell'iscrizione: stop a quelle tipo "atto dovuto"*, in *Guida dir.*, 2022, n. 41, 37, considera le «ipotesi in cui il pubblico ministero ravvisi un proprio precedente errore di qualificazione che lo abbia portato a iscrivere impropriamente un fascicolo a modello 45 ovvero che lo abbia portato a non valorizzare la sussistenza (già) di indizi a carico di una persona».

Cfr. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Padova, 2011, 10 e, specificamente, PERUGIA, *Prevenzione dell'errore e indagini preliminari*, in *Errori giudiziari e background processuale*, a cura di Luparia, Marafioti e Paolozzi, Torino, 2017, 21 s.; LUPARIA DONATI, *L'errore giudiziario*, Miano, Giuffrè, 2020. Su *Patteggiamento, revisione e diritto alla riparazione dell'errore giudiziario: la sentenza della Cassazione nei confronti di Giulia Ligresti*, v. Cass., Sez. IV, 13

a restare non emendabili, “senza storia” in definitiva²². Al riguardo, e in precedenza, la dottrina aveva avvertito in sede di definizione dello «statuto dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini» che «la iscrizione nell'apposito registro...ne costituisce la *prima* e fondamentale garanzia. È compito del pubblico ministero dare corso a questa iscrizione»²³, profilando diverse ipotesi (che possiamo definire) di *mala gestio* nelle diverse operazioni di registrazione. E «ciò può verificarsi sia attribuendo a persona ignota, la quale invece è nota, il reato oggetto della notizia, sia non trattando come notizia quella che invece lo è, sia ritardando l'iscrizione con riferimento alla notizia rinvenuta e registrata ovvero non registrandola, sia infine procedendo ad iscrizioni parziali, riguardanti cioè determinati reati e non altri emergenti dalla notizia»²⁴. Non bisogna mai trascurare di tenere presente che il riferimento è al «momento delicato di iscrizione della notizia di reato»²⁵.

marzo 2023 (ud. 8 febbraio 2023), n. 10423, Presidente Dovere, Relatore Vignale, in *Giur. Pen.*, 8 maggio 2023.

²² Salvo considerare l'art. 335-ter (*Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini*), c.p.p., ma limitatamente all'omessa iscrizione nominativa.

²³ TAORMINA, *L'iscrizione nel registro*, in *Procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2015, 89 (chiarendo che l'uso del corsivo è nostro), il quale precisa che « ogni forma di aggiramento di questo obbligo si traduce nella inutilizzabilità di tutti gli atti che si fossero compiuti ».

²⁴ TAORMINA, *L'iscrizione nel registro*, in *Procedura penale*, loc. cit. Specialmente, v. G. GIUNCHEDI, *I controlli sull'inazione del p.m. nel procedimento a carico di ignoti*, in *questa Rivista*, 2012/1: « Una serie di società del medesimo gruppo attivavano un procedimento penale per l'applicazione di tassi usurari da parte di alcuni istituti di credito. L'esposto veniva corredato delle consulenze tecniche di un accreditato consulente. L'indagine veniva iscritta a carico di ignoti, nonostante fosse evidente coloro che potevano risultare i soggetti responsabili all'interno delle strutture bancarie nei confronti delle quali erano mossi gli addebiti », citando ed inserendo l'interessante provvedimento del Trib. Forlì, mod. 44, n.00724, G.i.p. 30 novembre 2011.

²⁵ *Relazione illustrativa* al Decreto legislativo in attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 79: « viene altresì perseguito l'obiettivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato - intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva - a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall'altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell'iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini ». Da ultimo, ricorda che « la disciplina dell'iscrizione della notizia...costituisce momento fondamentale dell'attività investigativa » SCARPINO, *Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notizia criminis*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 26 luglio 2023, n. 5, sul «deposito forzoso degli atti ex art. 415 ter cpp. Ancora, l'iscrizione è funzionale al controllo circa la tempestività di alcune forme di esercizio dell'azione penale quali il giudizio immediato e la richiesta di decreto penale; da ultimo l'attività in discorso incide sul diritto di accesso al

Il presupposto, implicito, della portata ed incidenza delle esposte questioni, è che la registrazione, corretta o meno ²⁶, della notizia ricevuta, rappresenti un passo assolutamente decisivo nella gestione dell'impianto dell'informazione criminosa affidato alla magistratura inquirente che controlla la materia penale (nella sua funzione tipicamente repressiva, «rispetto all'obbligo di rango costituzionale di perseguire i reati» ²⁷). In tal senso, dunque, l'azione penale a carattere obbligatorio deve essere rispettata e salvaguardata dal legislatore ordinario in sede di composizione delle disposizioni di legge. D'altra parte, la registrazione non deve avvenire a detrimento della persona che vi risulti («costituendolo "indiziato, ma sulla scorta di meri sospetti e di semplici congetture, ad esempio), rappresentando la corretta iscrizione una garanzia primaria ²⁸ e non una occasione di pregiudizio.

Ora, riproponendo la questione "tracciata" (in precedenza, appunto), inseriamo l'interrogativo: se le indagini preliminari sono saldamente agganciate alla registrazione, (in regresso) qual è la matrice delle preindagini indiziarie posto che la registrazione è solo una prospettiva e non una condizione?²⁹.

In via ricostruttiva, riteniamo che ogni (forma di) investigazione, nel rispetto del principio di legalità, debba avere un *titolo* di cui il soggetto debba dotarsi, soggettivo oppure oggettivo: o la (evidenziata) registrazione documentale (v. art. 335 c.p.p.) o l'autorizzazione giurisdizionale (v. art. 414 c.p.p., *Riapertura delle indagini*), a pena di inutilizzabilità, che è il rimedio che sanziona, espresamente, gli atti di indagine formati senza il nulla osta del giudice (secondo l'art. 414, comma 2 *bis*, c.p.p.³⁰).

registro riconosciuto dal comma 3 dell'art. 335 c.p.p. ». Sulla iscrizione della notizia di reato e il relativo dibattito dogmatico e giurisprudenziale prima della c.d. Riforma Cartabia, v. INSOLERA, *Sul controllo della tempestiva iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 1359 s. Successivamente, v. FANUELE, *La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli*, in *Proc. pen. giust.*, 1, 2022.

Sull'analisi delle principali questioni problematiche relative all'iscrizione della notizia di reato, v. C. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *questa Rivista*, 2021, 3.

²⁶ Sarebbe un caso di *mala gestio* della notizia del fatto pervenuta all'ufficio penale.

²⁷ GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in Conso-Grevi-Bargis, *Compendio di procedura penale*, Padova, Cedam, 2023, 609.

²⁸ TAORMINA, *L'iscrizione nel registro*, in *Procedura penale*, loc. ult. cit.

²⁹ Preindagini *in albis*, sarebbero quelle svolte per la registrazione ma senza la registrazione, senza l' "ancora" della registrazione.

³⁰ Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-*bis*, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.

Nel secondo caso, la carenza del titolo ha carattere preclusivo³¹.

Però, quando la registrazione nominativa della notizia acquisita dal P.M. è seriamente “eccepibile”, già il titolo documentale inizia a vacillare. Se si dimostra il “malgoverno” delle norme che prescrivono la base indiziaria, tale condizione, al pari di un onere non secondario, come risulterà rispettata ed assolta, se si esclude la configurazione del Pubblico Ministero quale *dominus* assoluto³², nel terreno tendenzialmente impervio della gestione della massa

150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Era indirizzata in tal senso già la giurisprudenza. Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero (Cass., Sez. I, sent. 6 aprile 2017, n. 17511; conf. Cass., Sez. un., sent. 24 giugno 2010, n. 33885 del 24 giugno 2010). Però, da ultimo, v. Corte suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, rel. n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, 75: tale disposizione, unitamente al “nuovo” comma 2-*bis*, trova applicazione “ solo per il procedimento nei confronti di soggetti individuati dovendosi ritenere, invece, che nel procedimento contro ignoti, « ove sia stato emesso provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del giudice per le indagini preliminari » e ciò in quanto, per tali procedimenti, l'archiviazione ha solo la funzione di legittimare il congelamento delle indagini e non preclude lo svolgimento di ulteriori attività investigative (*ex multis*, Sez. I, n. 42518 del 14/07/2022 (...))”.

Sul “ nuovo “ art. 414 c.p.p., v. D'ANCONA, *La riforma penale e la stretta sui tempi delle indagini*, 18 gennaio 2023, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-penale-tempi-indagini>, 14; LUPO, *Il processo penale alla luce della “riforma Cartabia”*, in *Cass. Pen.*, fasc.12, 1 dicembre 2022, 4158; GIALLUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sist. Pen.*, 2 novembre 2022, 46.

³¹ La pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale all'utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., la cui emissione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento (Cass., sez. I, sent. 13 settembre 1999, n. 4717).

In dottrina, da ultimo, fra gli altri, v. BERNASCONI, *Chiusura delle indagini e archiviazione*, in Scalfati, Bernasconi, De Caro, Menna, Pansini, Pulvirenti, Triggiani, Valentini, Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2023, 566: « Il provvedimento di archiviazione è dotato di un'efficacia preclusiva “ relativa “ perché segna la fine del procedimento e rappresenta un ostacolo per una successiva attività di indagine in ordine agli stessi fatti...(Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 27); tuttavia, ricorrendo determinati presupposti, il giudice che ha disposto l'archiviazione può rimuoverla, consentendo la riapertura delle indagini preliminari ». Sugli « effetti preclusivi », in precedenza, v., criticamente, CALANIELLO, *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali II, t. 1, Milano, Giuffrè, 2008, 78-79.

È CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, 905, che definisce « la riapertura delle indagini...istituto incongruo, quanto sono i termini imposti all'indagante, dei quali costituisce un corollario ».

³² L'autodichia - adattata al caso di specie - designa una “ riserva “ di potere, esercitato dall'organo in via autonoma, non ammettendosi organi concorrenti seppure in funzione di controllo. Al riguardo, assai stimolanti le ampie pagine di VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari*,

delle notizie di reato?³³ Stiamo alludendo ad una impostazione - che potrebbe diventare una prospettiva - secondo cui «il dovere del pubblico ministero va incontro ad un controllo giurisdizionale»³³.

In un inquadramento più generale della materia, la preventiva iscrizione della notizia di reato è richiamata all'art. 10 c.p.p. (*Competenza per reati commessi all'estero*), quale criterio residuale per la determinazione della competenza³⁴ e tra le informazioni che riceve la persona offesa vi è quella in merito «alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter» (art. 90-*bis*, lett. *b*, c.p.p.); e « al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudi-

l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri, in *questa Rivista. online*, 2022, 4, che considera lucidamente « l'abnorme quantità di poteri cumulati nelle mani del pubblico ministero, che finiscono con il caratterizzare l'andamento successivo del procedimento...determinandone l'emersione o l'affossamento nell'*incipit*, influenzandone le sorti tramite la raccolta del materiale investigativo, su cui influisce nell'*an*, nel *quantum* e nella direzionalità dimostrativa...Un potere del pubblico ministero di tale portata...da annichilire ogni possibilità (effettiva, appunto) di tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte...questo che oggi, a tutti gli effetti, possiamo considerare come un moloch...E' lecito dubitare che la Riforma Cartabia scardini questo disegno in cui protagonista del sistema penale è lui, il pubblico ministero ». Ma, si legga ROSSI, *Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero*, in *www.questionegiustizia.it*, che esalta i pregi di questa discrezionalità.

Da ultimo, v. SALVATO, *Verso la modifica della circolare sull'organizzazione degli uffici requirenti: intervento introduttivo*, in *Quest. giust.*, 15 luglio 2023, che cita del C.S.M., per compendio: Risoluzione del 5 luglio 2006 (Risoluzione urgente sull'entrata in vigore del decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006); Risoluzione del 12 luglio 2007 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106); Risoluzione del 21 luglio 2009 (Risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero); Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017 (Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura); Circolare n. P-20457 del 17 novembre 2020 - Delibera del 16 dicembre 2020 (Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura); Circolare del 16 giugno 2022.; GAETA, *Verso una nuova circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura*, *ivi*, 29 giugno 2023.

V. Circolare n.9116, 19 ottobre 2022, Procura Distrettuale della Repubblica di Bologna - Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe Amato.

Sul potere, attribuito al Pubblico Ministero, di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato saltando la procedura dettata all'art. 408 c.p.p., v. Cass., Sez. un., 15 gennaio 2001, n. 34, in *Cass. Pen.*, 2001, 1777, 2329.

³³ TAORMINA, *L'iscrizione nel registro*, in *Procedura penale*, *loc. ult. cit.*

³⁴ V. art. 10, 2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-*bis* la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. Sulla competenza per territorio, v. Cass., sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 28561, in *Norme & Trib.*, 3 luglio 2023.

In altro ambito, sopra richiamato, v. Cass., sez. IV, sent. 2 febbraio 1999, n. 1353; la norma sulla riapertura delle indagini, di cui all'art. 414 c.p.p., è da interpretarsi in stretto collegamento con le regole della competenza territoriale.

ziaria informano la persona offesa dal reato » della facoltà di nominare un difensore (art. 101, comma 1, c.p.p.).

2. La c.d. riforma Cartabia: la legge delega e gli interventi dei “compilatori” nella materia del «Registro delle notizie di reato» (art. 335 c.p.p.). Il “monito” della dottrina. Indizi e pseudonotizie. C.d. retrodatazione La c.d. riforma Cartabia contiene una serie di interventi e le modifiche attuative della delega (legge delega n. 134 del 27 settembre 2021) hanno due finalità, principalmente: ridurre i termini di durata delle indagini e innestare rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, generata dall’inerzia del p.m.³⁵; secondariamente, selezionare i casi meritevoli di essere sottoposti al vaglio del giudice, mediante l’esercizio dell’azione penale, rispettando i diritti delle parti.

Al riguardo, si è osservato: «La riforma Cartabia...la legge delega n. 134 del 2021 si è posta l’obiettivo di contemperare l’efficienza del procedimento con le fondamentali garanzie costituzionali...In primo luogo, saranno previsti rimedi alla irragionevole durata del procedimento, mediante la rimodulazione dei termini massimi delle indagini e, al tempo stesso, verranno introdotti nuovi poteri di controllo spettanti al giudice per le indagini preliminari»³⁶.

³⁵ Sui rimedi alle possibili stasi del procedimento, v. VICOLI, *Iscrizione della notizia di reato, durata delle indagini preliminari e rimedi alla stasi del procedimento: il mosaico della disciplina*, in *Proc. pen. giust.*, n. 5, 2023,34; MARANDOLA, *Il controllo sulla legalità delle indagini e i rimedi alla (possibile) stasi*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n.1,155. 8

È abnorme il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), disponga la diretta trasmissione del fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un’insuperabile stasi processuale (Cass., Sez. II, 20 ottobre 2020, in *Mass.Uff.*, n. 279810).

Sulla ragionevolezza delle disposizioni di legge e sul bilanciamento di interessi, v. C. Cost. n. 152/2022, che richiama Corte Cost. sentt. nn. 239 del 1996, 173 del 1997, 78 del 2005, 236 del 2015, 36 del 2019.

³⁶ TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 18 luglio 2022, 555: «In secondo luogo, gli uffici del pubblico ministero...dovranno individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto pure del numero degli affari da portare avanti e dell’utilizzo delle risorse disponibili».

Legge 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*. (21G00146), art.1, 9 p) precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni.

V. Decr. legisl. 10 ottobre 2022, AMATO, *L’intervento del Parlamento contro l’anarchia delle Procure. Indagini preliminari e criteri di priorità*, in *Guida dir.*, 2022, n.41, 24; SCHIAVONE, *Criteri di priorità*:

I nuovi “compilatori” si sono occupati di una più dettagliata disciplina riservata al delicato momento dell’iscrizione della notizia di reato, origine di tutta la procedura penale, dinamicamente osservata.

Vuole assicurarsi una maggiore agilità ai tempi e ai meccanismi del processo, voluto celere appunto.

In conseguenza, la riforma Cartabia ha riformulato l’art. 335 c.p.p. (*Registro delle notizie di reato*) apportando significativi innesti selettivi: per l’iscrizione è richiesta la rappresentazione di un fatto, il quale deve essere determinato e «non inverosimile»³⁷, allineato ad una ipotesi di reato. Deve essere un fatto di

tempi nuovi e nuove tempistiche per l’azione penale, in Riforma Cartabia “e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di Marandola, Milano, 2022, 119; nonché F. DI CHIARA, *La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli*, in *Proc pen. giust.*, 2022, n.1: « Al fine di ovviare all’eccessiva durata dei procedimenti penali italiani, la c.d. “riforma Cartabia” ha provveduto anche in relazione alle indagini preliminari: ha disposto che il legislatore delegato introduca un controllo giurisdizionale sulla tempestiva iscrizione oggettiva e soggettiva delle notizie di reato ». In precedenza, v. Cfr. GALANTINI, *Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all’efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 9 sulla Circolare n. 3225/17 del 2 ottobre 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in materia di “ Osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ”; PALMA, *L’obbligo di esercizio dell’azione penale, carico giudiziario ed efficientamento di sistema: una prospettiva rispettosa del vincolo costituzionale*, in *questa Rivista*, 2021, n.1, 9; successivamente, v. GAETA, *Verso una nuova circolare del CSM sull’organizzazione degli Uffici di Procura*, cit.

In tema, da ultimo v. GIOVANNINI, *Riforma Cartabia, focus su durata delle indagini preliminari e presupposto dell’esercizio dell’azione penale*, in *Norme & Trib. Plus*, 9 marzo 2023; v. l’analisi di PAOLOZZI, *“Avocazione efficientista “: il D.LGS. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Sist. Pen.*, 20 giugno 2023: «A decorrere dal 30 dicembre 2022 il codice di procedura penale è profondamente mutato. Si tratta di metamorfosi profonde che abbracciano l’intero arco di sviluppo del procedimento penale, nelle sue diverse fasi e varianti: dalla iscrizione della notizia di reato, alle indagini preliminari...». È nell’ampia disamina di GAITO, *Sliding doors: giudizio cartolare o giusto processo anche in Cassazione?*, in *questa Rivista*, 2022, n.2, 6 che, recentemente, in un intarsio di componenti essenziali, si ripropone e mette in luce « l’esigenza di garantire un’efficiente e rapida gestione del procedimento penale, rispettosa dei diritti fondamentali del singolo...sempre più urgente ».

In tema, v. IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in *Sist. Pen.*, 2022, 11, 5 s., su «una visione efficientista e/o sostanziale della giustizia [...], che ha inciso sulle forme e sullo scopo del processo, con l’effetto della permeabilità del diritto processuale penale ad influssi, poco compatibili con tradizioni ordinamentali da Stato di diritto».

³⁷ Al tema, vi dedica un paragrafo UBERTIS, *Verosimiglianza e pertinenza probatoria*, in *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, Utet, 1995,59: «Solo verosimiglianza e pertinenza...vertono “sulla affermazione del fatto, cioè sulla allegazione (*positio*) del fatto “ » (richiamando P. CALAMANDREI, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, I, 171), nella cui cornice epistemologica v. POPPER, *Verosimiglianza*, in *La mia filosofia. Dizionario filosofico*, introd. M. Baldini, Roma, Armando, 1997, 157: «La nostra idea di approssimazione alla verità, o di verosimiglianza, ha lo stesso carattere oggettivo...dell’idea di verità oggettiva o assoluta».

reato, inquadrabile in una fattispecie incriminatrice di parte speciale, possibilmente, circostanziato. Tali sono i presupposti dell'iscrizione scanditi all'art. 335 c.p.p., in apertura. E, si è rilevato, « nella definizione rieccheggia – sia pur con qualche adattamento linguistico – la proposta avanzata dalla Commissione Riccio, secondo la quale la notizia di reato andrebbe definita “ come rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerge la possibile violazione di una disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali “ (V. il punto 55.1 della Bozza di delega legislativa al governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale)»³⁸. Ma, al riguardo, si è, incisivamente e perspicuamente, segnalato che «la riforma agisce qui con una prima mossa di portata che non si stenta a definire dirompente, intervenendo sul punto focale all’origine di tutte le problemati-

In giurisprudenza, v. Cass., sez. IV, sent. 22 maggio 2018, n. 22790, Presidente Ciampi – Relatore Pezzella: « Correttamente la Corte territoriale, dunque, rileva che nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004 dep. il 2005, Sala ed altri, Rv, 230873)». Da ultimo, isolando un «dato già in sé scarsamente verosimile», v. Trib. Roma, sez. I, sent. 22 maggio 2023, n. 2832, Giudice A. Sabella, imp. MF, parte civile NHGC, in *Penale. Diritto e Procedura*, 28 giugno 2023, *Il bendaggio è una misura di rigore non consentita dalla legge* (sentenza di primo grado nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri per i fatti relativi alla nota vicenda del bendaggio di un fermato nelle prime ore dell’indagine relativa all’omicidio del Vice Brigadiere dei Carabinieri avvenuto a Roma nella notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019).

Sul requisito della non inverosimiglianza dei fatti prospettati, lo stesso si risolve nella fissazione di un parametro che secondo MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Padova, Cedam, 2001, 59 non deve entrare in conflitto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico.

³⁸ GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, cit. « Gli elementi fondamentali sono: l’esistenza di una rappresentazione del fatto (l’espressione è stata preferita evidentemente perché più tecnica rispetto ad accadimento), la sua non inverosimiglianza, il suo carattere determinato (secondo il d.lgs. n. 150 le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare il requisito della determinatezza, tanto che esse sono indicate solo ove risultino), la possibilità di sussumere l’accadimento in una fattispecie incriminatrice. Insomma, la definizione permette di distinguere tra il mero sospetto di reato di cui all’art. 116 disp. att. – che corrisponde a un’ipotesi astratta – e la notizia di reato, che coincide con un’ipotesi concreta». In ordine agli elementi essenziali del “fatto” – condotta, evento, nesso causale, modalità della condotta richieste dalla fattispecie ipotizzabile – v. Corte cost., n. 200 del 2016.

che...il concetto di *notitia criminis*. Detto *novum* trovasi nel primo comma dell'art. 335 c.p.p.»³⁹.

Siffatto “monito”, al pari di un *memorandum*, resterà all’orizzonte della presente analisi della materia.

Bisogna assegnare ampio credito a questa dottrina che ha l’indubbio merito di aver lanciato alla comunità scientifica, già nel 2022, il segnale (“luminoso”) di una profonda frattura o “rottura” con l’impostazione della grande riforma operata con il codice Vassalli, che ha rappresentato « una svolta storica nella vita del nostro Paese...sia perché si tratta del primo codice dell’Italia repubblicana sia, e soprattutto, perché si passa da un processo a struttura sostanzialmente inquisitoria...ad un processo di tipo accusatorio, quale è stato approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 »⁴⁰.

Dal tronco del richiamato art. 335 c.p.p. si dipartono a raggiera due forme di iscrizione: oggettiva e soggettiva⁴¹.

Il P.M. provvede all’iscrizione della notizia di reato⁴², di una vicenda specifica e non fantasiosa, penalmente appartenente ai tipi legali, nella prima ipotesi.

³⁹ VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *Arch. pen.*, n.3, 2022, 3. Si è precisato che l’obiettivo avuto di mira dal legislatore è stato quello « di ridurre le incertezze manifestatesi nell’utilizzo del c.d. “ modello 45 ” da parte degli uffici di procura » [GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, cit.].

⁴⁰ PISAPIA, *Primi appunti sui concetti di azione e giurisdizione nel nuovo processo penale*, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, *Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale 1945-1990*, I, *Politica criminale e criminologia Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1991, 119.

⁴¹ Sul punto, v. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, cit. « Il delegato ha chiarito che l’iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente “ oggettiva ”, qual è la configurazione di un determinato fatto (“ notizia ”) come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa; e una componente “ soggettiva ”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere ».

Nelle apportate modifiche all’art. 335 c.p.p., la notizia di reato risulta suddivisa in senso oggettivo e in senso soggettivo, per le condizioni che devono intervenire affinché quella notizia di reato debba essere iscritta soggettivamente a carico di una determinata persona. Recentemente, v. GAETA, *Inseguendo l’Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risolti e irrisolti*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 5 s.; DI VIZIO, *Il nuovo regime delle iscrizioni delle notizie di reato al tempo dell’inutilità dei processi senza condanna*, in *Diritto, Giustizia e Costituzione*, 2022; BRICCHETTI, *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi...e non*, in *www.ilpenalista.it*, 22.11.2021; CORETTI, *Le pre-investigazioni tra vecchi problemi e nuovi scenari*, in AA.VV (a cura di Gaito), *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, Pisa University Press, 2023, 72.

Nel fatto di reato, (pure) si distingue la dimensione oggettiva e soggettiva (così, Corte d’Appello di Ancona, sent. 3 novembre 2022, n.1565, in *Il Merito*, n.6, 2023, 50).

⁴² In materia, v. ARICÒ, *Notizia di reato*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 758; FERRUA-NOBILI-TRANCHINA, *Uffici del pubblico ministero ed iniziative delle notizie di reato*, in *Leg. pen.*, 1986, 313 s.;

Le notizie inconsistenti e infondate *ictu oculi*, le quali non meritano investigazioni⁴³, in quanto non plausibili e cervelotiche ad esempio (la pseudo-notizia di reato⁴⁴), non possono accreditarsi, si ritiene. E già, nel 1994, lo si è autorevolmente definito «problema, questo, non nuovo...La più forte preoccupazione di quanti negano al pubblico ministero il c.d. potere di “cestinazione” delle pseudonotizie di reato è sempre stata...quella che in tal modo gli si fornisca la possibilità di eludere il controllo del giudice, e ciò anche - dopo l'entrata in vigore della Costituzione - l'obbligo di esercitare l'azione pena-

FERRUA, *L'iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, *ivi*, 317; nonché, con l'avvio del codice riformato, FUMU, Sub art. 330, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, IV, Torino, Utet, 1990, 45.

Cfr. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., 239 s.; APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Napoli, 2010, 6 s.; SCHIENA, *La registrazione della notizia di reato alla luce della Circolare Pignatone*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 791 s.; VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, in *L'obbligatorietà dell'azione penale*, Milano, Giuffrè, 2021, 161 s.; MARANDOLA, *Mancata iscrizione della notizia criminis*, in *Cass. pen.*, 2001, 411; APRATI, *Notizia di reato*, in *Trattato di procedura penale*, dir. da Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di Garuti, Torino, Utet, 2009, 62-63; ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, Torino, Giappichelli, 2012, 337; ID., *Notizia di reato*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. V, Milano, Giuffrè, 2012, 891; UBERTIS, *Illegittime iscrizioni a catena nel registro degli indagati e reato permanente*, in *Ind. pen.*, 2018, 71; ZACCARIA, *L'utilizzabilità degli atti d'indagine ante notitiam criminis: profili cronologici e tutela della difesa*, in *Cass. pen.*, 2008, 649; nonché CURTOTTI, *L'iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice*, in *La riforma Cartabia*, G. Spangher (a cura di), Pacini, Pisa, 2022, 198 s.; GITTARDI, *Le disposizioni della riforma Cartabia in materia di indagini: tempi e “stasi” delle indagini, discovery degli atti e controllo giurisdizionale delle iscrizioni*, in www.giustiziasieme.it; DI VIZIO, *Il nuovo regime delle iscrizioni delle notizie di reato al tempo dell'inutilità dei processi senza condanna*, in *dicrimen.it*, 12 novembre 2022, 17 s.

⁴³ Cfr. CAMON-DANIELE-NEGRI-CESARI-DI BITONTO-PAULESU, *Fondamenti di Procedura penale*, Padova, Cedam, 2021, 394: «Le indagini preliminari incominciano nel momento in cui la polizia o il pubblico ministero apprendono la *notitia criminis*, cioè una informazione concreta e specifica, sui tratti fondamentali d'un ipotetico reato».

⁴⁴ V. Cass., Sez. un., sent. 24 settembre 2001, n. 25: «Il ricorso non è ammissibile in quanto proposto avverso il provvedimento di una parte processuale, il p.m. e non avverso una decisione del giudice...La decisione contrastante con tale principio (e, perciò, citata nell'ordinanza di remissione) è quella riguardante il caso C. (Sez. VI, sent. n. 3583 del 10 novembre 1999), che riconnette l'intervento della Cassazione alla necessità di ovviare alla elusione del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) che consegue all'uso improprio del registro delle pseudonotizie da parte del p.m. quando (con atto perciò abnorme) archivia direttamente una *notitia criminis*. Tesi non condivisibile, però, perché viola il principio fondante del processo penale per il quale tutto il sistema delle impugnazioni è imperniato sul controllo dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria (e aventi specifico contenuto giurisdizionale). Le decisioni e gli atti delle parti (pubbliche o private) assumono rilievo solo se e quando filtrate dal provvedimento del giudice». In tema, v. Cass., Sez. III, sent. 20 dicembre 2012, n. 49485; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 3653.

le»⁴⁵. Lo stesso Autore segnalava che «nel nuovo codice, come del resto in quelli che l'hanno preceduto, difetta una norma specifica sul punto»⁴⁶. Ora, per quanto riguarda la «componente “oggettiva”» dell'iscrizione, tale «aspetto è regolato - con l'obiettivo di ridurre le incertezze manifestatesi nell'utilizzo del c.d. “modello 45” da parte degli uffici di procura - dalla seconda parte del nuovo comma primo dell'art. 335 c.p.p.»⁴⁷.

⁴⁵ GIOSTRA, *Le pseudonotizie di reato*, in *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino, Giappichelli II° ed., Torino, Giappichelli, 1994, 41 s.

⁴⁶ GIOSTRA, *Le pseudonotizie di reato*, in *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., 42. Recentemente, in tema, e nello stesso senso, v. SOTTANI, *Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato*, in *questa Rivista.*, 2021, n. 3, 1: «La disciplina delle “pseudo” notizie di reato rappresenta uno degli aspetti più problematici della prassi giudiziaria, che spesso adotta soluzioni diverse a seconda della singola procura della Repubblica. La mancanza di una esplicita disciplina codicistica ha indotto la giurisprudenza ad equipararne il regime allo schema tipizzato di controllo giudiziale sull'attività dell'organo inquirente».

In tema, v. l'approfondimento di VALENTINI, *Obbligatorietà dell'azione penale, patologie della prassi e mancanza di controlli*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2020, 3, 1023.

⁴⁷ GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profilo processuali)*, cit. Specificamente, v. SOTTANI, *Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato*, cit., 1-2: «Sul punto le procure della Repubblica hanno adottato delle direttive, trasfuse nei progetti organizzativi, che statuiscono i criteri in forza dei quali vengono adottati i provvedimenti di iscrizione. Queste direttive tengono conto anche delle circolari ministeriali che sono intervenute in materia, rispettivamente nel 1989, 1990, 2011 e 2016. Segnatamente, la prima delle circolari appena menzionate ha istituito il Mod. 45 ove

far confluire le “pseudo” notizie di reato», che cita Circolare 21 aprile 2011 - Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45) del Ministero Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. «Dai dati a disposizione di questo Ministero ed alla luce della riunione dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello organizzata dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione lo scorso 18 aprile, emergono significative divergenze tra le prassi invalse nelle Procure della Repubblica in ordine alle iscrizioni effettuate nel registro degli atti non costituenti reato (mod. 45). La questione relativa all'utilizzazione del registro modello 45 è già stata affrontata al momento dell'entrata in vigore del codice di procedura penale e successivamente, in più occasioni, sotto diverse prospettive, in ambito amministrativo, giudiziario e disciplinare».

Cfr. CARCHETTI, *Fascicoli iscritti ex art. 11 del codice di procedura penale: appunti in materia di indagini*, in *Sist. Pen.*, 2020, 4, 21, n. 3.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. II, 20 ottobre 2020, cit.: è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), a cui segue il compimento di indagini preliminari, disattenda la tempestiva istanza dell'interessato di inviare gli atti al vaglio del giudice per le indagini preliminari e disponga la diretta trasmissione del fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un'insuperabile stasi processuale. *Contra*, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2014, Rv, 258594: non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod.45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408

Ma la selezione - si ribadisce - non è solo oggettiva ma anche soggettiva, distinguendosi, appunto, fra iscrizione *sine nomine* (o generica, solo in fatto) e iscrizione nominata (o specifica, *in personam*). Anche nel secondo caso l'adempimento è tecnicamente vincolato: l'iscrizione è subordinata all'associazione del fatto al carico degli indizi⁴⁸ relativi alla persona alla quale è attribuito il reato (soggettivizzazione della notizia di reato).

Nessun dubbio che, nel solco della tracciata impostazione, sia stato avvocato al vertice politico-istituzionale la gestione di uno spazio prima lasciato al terreno della prassi, che ha il vantaggio (nel secondo caso) di meglio modulare le fattispecie. Ora, invece, quello spazio è passato al piano sovraordinato.

La coppia dei commi 1 e 1-bis dell'art. 335 c.p.p. fissa *per tabulas* le condizioni per il trasferimento della notizia di reato nell'omonimo registro che, specie per il requisito degli indizi, spingono all'adozione di un nuovo filtro selettivo, aggiuntivo, che può essere, però, propedeutico al trasferimento di quella "nel cestino", e non nel registro (ecco i due "contenitori" con opposte destinazioni: cestinazione/registrazione), quando non si è superata la soglia di una (specie di) proto-imputazione.

Gli Uffici delle Procure italiane, in attuazione dell'indicata opera selettiva, devono "scrivere di meno nel registro" di modo che tale "abbattimento" alla "fonte" si possa tradurre in un significativo "risparmio" alla "foce" dei la-

cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa.

⁴⁸ PIRAS, *La riforma Cartabia per prevenire la 'sindrome clinico-giudiziaria'. A proposito d'indizi e d'iscrizione nel registro degli indagati*, in *Sist. pen.*, 8 febbraio 2023. Ma, per la manualistica, BONTEMPELLI, *Le indagini preliminari*, in Dominioni-Corso-Gaito-Spangher-Galantini-Filippi-Garuti-Mazzavarraso-Dinacci-Bontempelli-Mancuso-Iasevoli, *Procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2023, 522-523, propende per una *reductio ad unum*: «Questo assetto normativo porta a far coincidere il momento di acquisizione della notizia di reato con quello in cui emerge l'indizio di un reato...co. 1 bis dell'art. 335, che fa coincidere il momento di acquisizione della notizia di reato nei confronti di una persona con quello in cui emergono "indizi a suo carico". Non sarebbe ragionevole richiedere, ai fini della iscrizione della notizia oggettiva, elementi di minor peso di quelli necessari ai fini della iscrizione della notizia soggettiva. Né sarebbe ragionevole ammettere che i mezzi di ricerca della prova possano essere disposti nel secondo caso, caratterizzato dall'emersione di indizi di reato, e non nel primo. Non è contestabile che il pubblico ministero possa disporre un mezzo di ricerca della prova, sulla sola base di una notizia "qualificata"».

Anche in giurisprudenza, il dovere d'iscrizione presupponeva l'emersione a carico di una persona di specifici elementi indizianti e non meri sospetti (Cass., 9 agosto 2013, n. 34637, Longo, Rv. 257120). Per un riferimento normativo, v. art. 116 disp. att. c. p. p. (*Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato*).

vori della celebrazione dei dibattimenti penali. Siffatto esito anticelebrativo⁴⁹ è un risultato accettabile, o è una via aperta (oppure un “torrente” aperto) all’impunità e all’inutilità della deterrenza tipica delle norme di diritto penale sostanziale?⁵⁰.

Pure la stabilità del diritto penale, così, potrebbe essere scossa: a cosa valgono le norme incriminatrici di parte speciale se la “selezione” della materia scrutabile è anticipata al momento della indicata iscrizione e quelle norme non troveranno mai posto?

L’art. 335 ospita un impianto normativo a più livelli, nella nuova conformazione regolativa.

Con l’art. 335-ter c.p.p. si attribuisce al G.I.P. il potere di ordinare al P.M. con decreto motivato di iscrivere nel registro il nome del soggetto al quale ritiene debba essere attribuito l’illecito penale per cui si procede.

In base al nuovo art. 335-quater c.p., la persona sottoposta alle indagini “dispone” di una prerogativa (che incrina la stabile compiutezza dell’operato del P.M.): può chiedere al giudice⁵¹ precedente (in udienza preliminare⁵² o dibattimentale, con deposito in cancelleria; la decisione avviene in udienza) o

⁴⁹ Tale esito (riassuntivamente denominato anticelebrativo) potrebbe ricavarsi dalla ricostruzione di APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi dell’attività ed esigenze di legalità*, in *Giust. ins.*, 20 dicembre 2022: «Ebbene, il legislatore si è mosso con un’unica idea: evitare la celebrazione dei processi. In quest’ottica vanno lette tutte le novità. In pratica, l’obiettivo non è la semplificazione dell’iter procedimentale del singolo processo, che, anzi, in alcuni casi è assai più complesso, ma piuttosto “l’abbattimento” del numero dei procedimenti». L’A. richiama, ad esempio, per la materia coinvolta, CURTOTTI, *L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice*, in *La riforma Cartabia*, Spangher (a cura di), cit.; GITTARDI, *Le disposizioni della riforma Cartabia in materia di indagini: tempi e “stasi” delle indagini*, *discovery degli atti e controllo giurisdizionale delle iscrizioni*, cit.

⁵⁰ Cfr. DONINI, *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bilfronte*, Introduzione a *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, Cedam 2023, secondo cui la c.d. riforma Cartabia «non contiene un progetto di depenalizzazione legislativa come scenario di sistema, ma forme di depenalizzazione in concreto». Altresì, v. PULITANÒ, *Sulle attuali politiche del diritto penale*, in *Sist. Pen.*, 1 giugno 2023: «La politica penale della XVIII legislatura, avviata nel 2018 sotto il segno del populismo penale, si è conclusa con la riforma Cartabia...Si tratta di deflazione del carico sanzionatorio, non dell’area dell’illecito penale».

Cfr. MANNA, *Rapporti tra diritto penale sostantivo e processo penale a trent’anni dal Codice Vassalli*, in *questa Rivista*, Riv. Quadr., Pisa, 2019, fasc. 3, 723.

⁵¹ C. d. principio della domanda, ad imitazione del rito civile.

⁵² Su cui v., da ultimo, Cass., Sez. III, 28 giugno 2023, n. n. 28037, in *Norme & Trib.*, 28 giugno 2023: La riforma Cartabia richiede la sollecitazione dell’intervento del Pm solo nel caso dell’udienza preliminare per la precisa determinazione dell’imputazione.

mentre pendono le indagini avanti il G.I.P.⁵³, di svolgere un accertamento secondario circa la tempestività dell'iscrizione che la riguarda. Si apre una parentesi incidentale, alquanto laboriosa e complessa (è, addirittura, previsto il deposito di memorie), in contrasto con l'annunciato programma di ridurre i tempi e semplificare gli atti dell'*iter*.

Il giudice investito, quando il ritardo risulti indubitabile e ingiustificato, ordina la retrodatazione e così radicandosi la data ai fini della iscrizione della notizia di reato e il nominativo della persona.

Ma la richiesta sarà "giudicata" inammissibile se, spoglia, sia priva dei corrispondenti motivi e della fonte (se non si esplicitano gli atti da cui il ritardo è desunto e argomentato), e risulti tardiva (quando non rispetta il limite temporale dei venti giorni dall'avvenuta conoscenza della fonte del ritardo)⁵⁴.

La questione che occupa la grandezza di un vero e proprio "incidente" endo-procedimentale non è - come suole dirsi - di facile e spedita soluzione, dovendosi interpretare, correttamente, l'estremo di legge, il parametro dettato sui caratteri del ritardo. E quando si adottasse «un'interpretazione lata in forza della quale si finirà per considerare giustificato anche il ritardo motivato da carenze organizzative o dal sovraccarico dell'ufficio...tale esegesi finirebbe per neutralizzare la novità condannandola all'inutilità: l'unica via ragionevole è dunque quella di ritenere giustificato il solo ritardo derivante dalla oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell'iscrizione. Laddove il giudice ritenga sussistenti i presupposti, sarà lui stesso a indicare al pubblico ministe-

⁵³ E ciò per una decisione resa in contraddittorio, con la presenza del soggetto delle indagini preliminari e di chi che vi è sottoposto.

⁵⁴ Comma 10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586. In dottrina, specialmente, v. CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato nel prisma dell'azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 1° gennaio 2023, 152 secondo cui l'inosservanza del termine si traduca nell'impossibilità di ottenere la declaratoria di inutilizzabilità degli atti ai sensi dell'art. 407 comma 3 c. p.p. In materia, altresì, v. MARANDOLA, *Le finestre di giurisdizione ed il giudice del procedimento*, *Proc. pen. giust.*, 2023, 2, ritenendo giustificato il ritardo connesso alla complessità delle valutazioni imposte dall'iscrizione stessa. V. *infra* nota 86.

In tema, v. SALAZAR, *L'organizzazione interna delle procure e la separazione delle carriere*, in Aa.Vv. (a cura di Pace - Bartole - Romboli), *Problemi attuali della giustizia in Italia*, Napoli, Jovene, 2010, 109 s.; CASSIBA, *Troppi ma ineffettivi controlli sulla durata delle indagini preliminari*, in *questa Rivista*, 1, 2018.

ro la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato è attribuito (comma 8) »⁵⁵.

Si noti che tutte le *quaestiones* previste sono assorbite dall'accertamento della tempestività dell'iscrizione⁵⁶ e dall'esigenza di addivenire alla retrodatazione.

Quell'accertamento esaurisce l'orizzonte della verifica incidentale, la quale quindi non potrà riguardare e ricomprendere uno scrutinio calato sull'identità indiziaria.

Già questo dato esteriore individua e considera un *dislivello* nella pianificazione della materia, attestandosi uno spazio rilevante ed emergendo una quota irrilevante di materia che potrebbe essere soggetta a controllo.

Se fosse autentico il bisogno di un controllo in grado di togliere fondamento all'individuazione degli indizi, erroneamente computati come tali e ritenuti sussistenti per l'iscrizione, l'art. 335 c.p.p. presenterebbe un *deficit* previsionale. La libertà delle Procure sarebbe assoluta, in tal caso: se devono iscriverne "immediatamente" solo i fatti penalmente rilevanti e il nome della persona nel registro delle notizie di reati esclusivamente allorché risultino indizi a suo carico⁵⁷, l'inosservanza di tali vincoli legali si tradurrebbe in iscrizioni abusive e

⁵⁵ GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, cit.

Quindi, se accoglie la richiesta, il giudice, ai sensi del comma 8 dell'art. 335 *quater* c.p.p., indica la data a partire dalla quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato è attribuito.

Per i requisiti del provvedimento con cui il giudice dispone la retrodatazione, v. APRATI, *Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi - art. 3, lett. A), c), d), e), e-bis), e-ter), e-quater), h), i), i-bis), l-ter), l-quater)*, in *www.giustiziasieme.it*, 1 luglio 2021.

Distinguendosi tra ritardo dell'iscrizione della notizia (in senso oggettivo) e ritardo dell'iscrizione del nominativo, nella prima ipotesi potrebbe accadere che attività "anfibia", come quelle di polizia amministrativa, si inseriscano nel solco periodo delle indagini preliminari, su cui v. RAMPIONI, *Le c.d. indagini "anfibia": linee di fondo sul controverso legame tra attività ispettive e processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 1, 2019.

⁵⁶ E « sulla *vexata quaestio* del controllo sulla tempestività delle iscrizioni », specialmente v. VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, *loc.cit.*

⁵⁷ L'art. 335, comma primo, c.p.p. impone al pubblico ministero l'obbligo di iscrizione immediata della notizia di reato nell'apposito registro. Quanto, invece, all'iscrizione del nome dell'indagato, poiché questa, in base alla stessa disposizione normativa, deve avvenire o « contestualmente » ovvero « dal momento in cui risulta », ne deriva che, verificandosi detta seconda ipotesi, il pubblico ministero viene a fruire di un ambito di valutazione discrezionale la cui esclusività comporta l'insindacabilità da parte del giudice. Non può quindi porsi alcun problema di inutilizzabilità degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 407, comma terzo, c.p.p., per inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, se non con riferimento alla data in cui il nome dell'indagato è stato effettivamente iscritto nel registro in questione (Cass., sez. I, sent. 1 giugno 1995, n. 2631).

processualmente non sanzionate, però⁵⁸. Si aprirebbe una zona franca e abbastanza ampia nel terreno della gestione del registro dei reati, se non si pensa ai rimedi.

Bisogna riconsiderare la norma in esame nelle due direzioni, opposte, per quanto include e per quanto, implicitamente, esclude e tradurla, nel secondo caso, in una norma di divieto sanzionato e integrato da un presidio giurisdizionale.

La presente ricostruzione - cioè, il tentativo di cogliere le tessere dell'intero mosaico - potrebbe essere così articolata e scandita, per compendio: a) accreditare e prevedere uno spazio incidentale correlato all'accennato controllo diretto a rilevare una errata iscrizione nominativa, fonte di danno per l'iscritto, come risulta⁵⁹; b) fissare un corrispondente potere di iniziativa e riconoscerlo all'indiziato che ne avrebbe interesse (un interesse rilevante⁶⁰), c) assegnare al giudice il dovere di intervenire per accertare l'eccezione erronea registrazione, (eventualmente) "disconoscere" la validità della iscrizione indiziaria sanzionandola con l'esercizio del potere di ordinare al P.M. di rimuovere l'iscrizione "viziata", inesatta e incongrua.

Poiché l'art. 335 comma 1 *bis* c.p.p. usa l'espressione complessa «indizi a suo carico», riferita alla persona il cui nome deve essere iscritto nel registro, il corrispondente controllo deve indirizzarsi alla "pluralità" indiziaria.

La stessa persona potrebbe "contestare" l'avvenuta iscrizione "su base singola", cioè agganciata ad una sola unità indiziaria⁶¹ e ritenerla insufficiente per la

Per una specifica lettura del termine "immediatamente", v. SURACI, *Davvero un problema irrisolvibile? Vecchie questioni e nuovi progetti in tema di controllo sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato*, in *www.treccani.it*, 19 maggio 2010.

⁵⁸Si chiamavano *Minus quam perfectae* le norme prescrittive sprovviste di sanzioni. Al riguardo, ad esempio, v. DONINI, *Il garantismo penale a tre soggetti, tra leges minus quam perfectae e limiti. Garantismo penale oggi*, in *disCrimen*, 16 dicembre 2019, 21 s. che richiama Ulpiano.

Ma v. art. 124 (*Obbligo di osservanza delle norme processuali*) 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale

⁵⁹ *Amplius infra*-nota n.115.

⁶⁰ Per una nozione "lata" di interesse, v., ad es., Cass., Sez. II, Sent. 30 giugno 2023, n. 28280, in *Norme & Trib.*, 30 giugno 2023: il venir meno della misura cautelare per intervenuta assoluzione non fa venir meno automaticamente l'interesse a impugnare la misura privativa della libertà personale visto l'interesse a far emergere l'eventuale ingiusta detenzione subita.

⁶¹ L'obiezione è che si tratterebbe (solo) di una sineddoche. Ma se si mantiene il dettato normativo, declinato al plurale per quanto riguarda gli indizi, gli stessi devono essere coerenti e convergenti, tali nel (prospettato) controllo del giudice. In chiave civilistica, per uno spunto, v. Cass. civ., Sez. III, ord. 22

tenuta della previsione probatoria, se si valorizza la c.d. *littera legis*. Si tratterebbe di una “doppia pluralità”: indizi plurimi, in quantità e qualità, poiché gli indizi dovrebbero essere convergenti e non divergenti nella (coerente) funzione dimostrativa⁶², unitariamente concorrenti e concludenti insomma. Altrimenti, degli stessi sarebbe sufficiente fare una sommatoria, indistinta⁶³, e farne solo una questione di misura.

Se non si aggiunge questo potere (intestandolo all’interessato) e dovere (affidabile all’organo della supervisione) di (possibile) revisione della iscrizione nominativa della notizia di reato, il relativo errore resterà irriducibile e alla fine irrilevante, cioè non deducibile. Il divario tra essere e dover essere si attesterà senza rimedio in tale frazione (propedeutica), così importante, del procedimento preliminare. Le indagini preliminari susseguenti si apriranno e avranno inizio con l’indicato “vizio” d’origine, si consideri in definitiva.

3. La riforma Cartabia avrebbe varato una disposizione lacunosa e incompleta: l’art. 335 ter e quater non prevedono l’iscrizione nominativa abusiva, non dotando il giudice di un corrispondente potere correttivo. Gli indizi: distinzione. L’inventio degli indizi⁶⁴ per l’iscrizione nominativa rappresenta uno

maggio 2023, n. 14065, in *Guida dir.*, 8 luglio 2023, n. 26, 60: al giudice merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza.

⁶² Specificamente, v. TARUFFO, *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 553 s. Cfr. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000.

⁶³ Sarebbe agnostica quella sommatoria che non approdasse ad un unico risultato dimostrativo. Infatti, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass., Sez. II, sent. 16 ottobre 2013, n. 42482).

Mentre indizi « concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi » (Cass., Sez. I, 14 marzo 1995, Signori, n. 4503). Sul concetto di “indizi concordanti”, in materia di immigrazione, v. Cass., Sez. I civ., 28 maggio 2020, n. 10095, in *Immigrazione.it*, 2020; Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 16 luglio 2020, causa C-80/19, *ivi*; Cass., Sez. V civ., 18 marzo 2021, n. 7621, *ivi*, 2021; Cass., Sez. VI civ., 9 novembre 2021, n. 32766, *ivi*, 2021; Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 giugno 2022, causa C-577/20, *ivi*, 2022.

⁶⁴ DOMINIONI, *Il corpo del diritto delle prove. Disposizioni generali*, in Dominioni- Corso-Gaito-Spangher-Galantini-Filippi-Garuti-Mazza-Varraso-Dinacci-Bontempelli-Mancuso-Iasevoli, *Procedura penale*, ed., Torino, Giappichelli, 2023, 302-303: « Diversamente dalla prova critica, nell’indizio l’inferenza è operata mediante la logica, massime di esperienze e leggi scientifiche probabilistiche ».

spartiacque per il piano delle indagini, ancorché si tratti di un adempimento originario, così voluto dalla legge c.d. Cartabia e connesso con l'iscrizione *criminis*. Siffatto adempimento presuppone una ricerca elettiva - degli indizi dimostrativi della condotta vietata, asseverativi cioè - che occupa, però, un certo spazio, materiale e temporale, nella primissima fase del procedimento penale. Proprio tale collocazione, che potrebbe ritenersi assai anticipata rispetto al tipico articolarsi della fase investigativa, "colora" la ricerca indiziaria precedente l'avvio delle indagini preliminari di un carattere eccentrico.

L'espressione "indizi" ricorre agli artt. 63 (*Dichiarazioni indizianti*)⁶⁵, 192 comma 2 (*Valutazione della prova*), 207 comma 2 (*Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti*), 367 ricompreso nel Capo IV (*Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*) per quanto riguarda i « gravi indizi di reato », 273 (*Condizioni generali di applicabilità delle misure*) in ordine alla sussistenza dei « gravi indizi di colpevolezza », 292 comma 2 lett. c (*Ordinanza del giudice*), 335 comma 1 *bis* (*Registro delle notizie di reato*), 391-*bis* comma 9 (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*), 403 comma 1 *bis* (*Utilizzabilità nel dibattimento*).

In tema, v. UBERTIS, *I fondamenti normativi della metodologia, il linguaggio processuale* (" fonte di prova ", " elemento di prova ", " mezzo di prova ", " criterio ", " risultato ", " indizio ", " sospetto "), in *La prova penale, Quad. C.S.M.*, 1997, n. 98, 56: « La distinzione tra prova in senso stretto (tanto critica quanto rappresentativa) ed indizio (o presunzione semplice) concerne la modalità logica della conclusione successiva all'inferenza fondata sull'elemento di prova. È questo che riteniamo essere il fondamentale elemento distintivo tra prova in senso stretto ed indizio »; COMOGLIO, *Prova e lessico processuale; sospetto, indizio, prova; tema, fonte, oggetto di prova, ammissione, assunzione, ivi*, 333: « l'indizio dovrebbe identificare il fatto noto e certo, dal quale...sia consentito risalire induttivamente alla conoscenza di un fatto ignorato ».

⁶⁵ Art. 63.1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espressa limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Cass., Sez. II, sent. 25 maggio 2017, n. 26209). In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo (Cass., Sez. II, sent. 3 maggio 2017, n. 20936).

timento delle prove assunte con incidente probatorio), 405 comma 1 *bis* (*Termini per la conclusione delle indagini preliminari*), c.p.p., mentre il termine « indiziato » trova posto all’art. 384 (*Fermo di indiziato di delitto*) c.p.p. L’art. 116 disp. att. c.p.p. prevede: 2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato. Vero è che la figura indiziaria ricorre in molte occasioni, in parecchie disposizioni di legge⁶⁶, ma non è integrata, ogni volta, con lo stesso significato, che non rimane invariato nella relativa funzione. Conta, a questo proposito, anche lo stato e la fase considerati e in cui quella figura interviene. Per quanto di nostro interesse - cioè avuto riguardo all’adempimento della iscrizione nel registro della notizia di reato nominativa - può distinguersi fra indizi per la “ costruzione “ del piano delle indagini, una volta inseriti i primi nel telaio della registrazione della notizia di reato *in personam*, e indizi per la “ ricostruzione “ del fatto di reato da porre a fondamento di una sentenza penale (art. 192, comma 2, c. p. p.). In questa disposizione, gli indizi si inseriscono nel settore delle prove, regolate nel libro III (Prove) e la prima norma che se ne occupa è proprio l’art. 192, c.p.p.

⁶⁶ Sono stati ritenuti ricorrenti anche per il sequestro preventivo i gravi indizi, da Cass., Sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 28556, in *Norme & Trib.*, 3 luglio 2023: «...Con il provvedimento veniva inoltre disposto, in caso di mancato reperimento di contante, il sequestro preventivo di ogni altro bene mobile ed immobile o altre utilità sino alla concorrenza dell’importo sopra indicato ritenendo sussistenti i gravi indizi di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio ». In dottrina, specialmente, si vedano gli approfondimenti, in un settore specifico (della confisca dei beni), di GAITO-FURFARO, *Giustizia penale internazionale*, in *Le ragioni del garantismo*, dir. da Gaito-Marzaduri-Mazza-Dinacci, *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, Dike, 2016 - 605 s.

V. “MAE e gravi indizi di colpevolezza” - Corte di Cassazione - penale - Sez.VI- sentenza del 19 marzo 2021 - n. 10824, in *Iura novit curia*, 11 aprile 2021; Cassazione Penale, Sez. III, 13 giugno 2023 (ud. 31 maggio 2023), n. 25317, Presidente Di Nicola, Relatore Corbetta, *La Cassazione si pronuncia su reati tributari, confisca e patteggiamento (dopo la riforma Cartabia)*, in *Giur. Pen.*, 14 giugno 2023; *Sequestro preventivo in materia di reati tributari e fallimento*: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite, Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 22 giugno 2023, informazione provvisoria n. 8/2023, Presidente Sarno, Relatore Scarcella, *ivi*, 26 giugno 2023.

Sulle misure cautelari, su base indiziaria appunto, v. DE ROBBIO, *Collegialità del giudice della misura cautelare e separazione delle carriere: due tasselli di uno stesso mosaico*, in *Giust. Ins.*, 19 maggio 2023. *La Cassazione sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza per la consegna del soggetto richiesto con Mandato di arresto europeo (MAE)*, in riferimento a Cass., Sez. fer., sent. 12 agosto 2020 (ud. 11 agosto 2020), n. 23878, Pres. Rago, Rel. Scordamaglia, in *Giur. pen.*, 20 agosto 2020. Sull’ “ apprezzamento delle esigenze cautelari “, v. Cass., Sez. I, sent. 15 giugno 2023 - n. 25996, in *Iura novit curia*, 2023. Mentre per la notizia di reato, si veda, ancora, lo “ sciame “ degli artt. 108-*bis*, 110-*bis*, 110-*ter*, 110-*quater*, 127, 127 *bis*, disp. att. c.p.p.

Quindi, per la «Valutazione della prova» (così, in rubrica, art. 192 cit.⁶⁷) il legislatore traccia un andamento binario del costruito normativo: di generale divieto di affermazione della penale responsabilità su base indiziaria, cui si affianca, però, la particolare deroga che il giudice possa avvalersi, nella formazione del suo libero convincimento⁶⁸ (che incontra il limite dell'obbligo di motivazione), nella ricostruzione plausibile del fatto di reato, degli indizi. Questi devono essere gravi, specifici, convergenti, e quindi individualizzanti⁶⁹ (consentano di ricostruire il fatto in modo univoco, tale da escludere altre ragionevoli ipotesi). Gli indizi devono essere, riassuntivamente: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti: la gravità intende misurare il grado indiziario; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi⁷⁰. L'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si com-

⁶⁷ Ineccepibile il vaglio dell'autorevole dottrina: «Il comma 2 dell'art. 192 c.p.p. subordina la possibilità di desumere un fatto da 'indizi' alla circostanza che questi siano 'gravi, precisi e concordanti'. A un livello intuitivo, il senso della disposizione è abbastanza chiaro: circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida, quella 'indiziaria' appunto» (FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, Ferrua-Grifantini-Illuminati-Orlandi, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, Giappichelli, 2007, 359). Dello stesso A., v. *La prova nel processo penale*, Volume 1, *Struttura e procedimento*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2017.

⁶⁸ In materia di libero convincimento, v. Cass., Sez. III, sent. 3 maggio 2017, n. 20884. Sul libero ma non arbitrario convincimento, v. Cass., Sez. III, sent. 9 gennaio 2017, n. 648. Sui principi che informano la figura del giudice, v., da ultimo, Corte cost., ord., 23 febbraio 2023, n.28.

⁶⁹ Cass., sez. II, sent. 20 aprile 2017, n. 18940.

Sul "fatto di reato", nel filtro del principio di *ne bis in idem*, v., da ultimo, Cass., Sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 28549, in *Norme & Trib.*, 3 luglio 2023: «...Si è fatta, quindi, corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui, "ai fini dell'applicazione del principio del 'ne bis in idem' di cui all'art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge" » (ex multis, Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687-01; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220-01; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448-01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Bianucci, Rv. 275518-02) ».

⁷⁰ Cass., sez. VI, sent. 3 gennaio 2012, n. 3882. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, c.p.p. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass., sez. I, sent. 18 novembre 2008, n. 42993).

pone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza ⁷¹.

Nel primo caso considerato (indizi per la “costruzione”), però, gli indizi risentono della fase, tipicamente “fluida”, in cui vengono raccolti, preliminare e propriamente originaria: servono per la registrazione e dopo, intrecciandosi con altri elementi investigativi di conoscenza, potrebbero non mantenere la primitiva valenza dimostrativa. Quegli indizi - può concludersi, sul punto - se si attestano ai fini della iscrizione del nome della persona nel registro delle notizia di reato, in generale valgono *rebus sic stantibus* però.

Ma questa “variabile” può predicarsi per il piano della “funzione” che gli indizi svolgono, mentre la radice “strutturale” degli indizi, la loro identità e riconoscibilità, rimane il dato fisso, ciò che può condurre, rigorosamente, a distinguere fra indizio e mero indizio, inidoneo a svolgere la tipica funzione dimostrativa ed asseverativa del suo oggetto, e tra indizio e presunzione semplice, nonché tra indizio e congettura ⁷². Proprio una recente decisione della Cassazione del 2023 ha stabilito che in caso di familiari non conviventi “peri-

Nel settore civilistico (sulla prova indiretta), v. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 aprile 2023, n. 1098, in *Guida dir.*, 8 luglio 2023, n.26, 65, sulle presunzioni che devono essere gravi, *precisi e concordanti*.

⁷¹ Cass., Sez. IV, sent. 23 ottobre 2008, n. 39882. Con sentenza n. 2337 del 19 gennaio 2023, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito la differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (v. Cass., Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397).

⁷² V. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, Utet, 1995, 45: « Se per differenziare la prova rappresentativa da quella critica ci si era riferiti ad una diversa complessità della mediazione logica, ora questo rilievo non è più sufficiente per individuare la differente “qualità” “...di ciò che viene denominato “indizio” (o “presunzione semplice”) »; CATALANO, *Prove, presunzioni ed indizi*, in Gaito, *Il sistema della prova*, vol. I (cap. VII), Milanofiori Assago, 2008, 234 s.

Cfr. VITALE, “Indizio”, in *Dig. disc. pen.*, III Agg., Torino, Utet, 2009, 758 s.; SAPONARO, *Dall'indizio alla prova indiziaria: il rapporto tra probabilità e certezza*, in Giarda, Spangher, Tonini (studi raccolti da), *Problemi attuali della giustizia penale*, Padova, Cedam, 2015, 29 s.

Si afferma che in contrapposizione agli “indizi”, suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il “sospetto” si identifica con la congettura, con un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - e anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova (Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, dep. 2021, n. 5209, Rv. 280408). Sul ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’*id quod plerumque accidit*”, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità, v. Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2020, dep. 2021, n. 1652, Rv. 281385.

colosi “, la contiguità familiare è mero indizio inidoneo a provare il condizionamento stabile dell’attività d’impresa ⁷³.

E se è una novità - in assoluto e piuttosto eccentrica come si è detto, al punto da creare un problema sistematico, e a parte l’intento garantistico della “ riforma “ - imporre per legge, quando ancora la notizia acquisita “ muove i primi passi “, una ricerca probatoria su base indiziaria (indizi che precedono le indagini, e non viceversa, cioè queste all’origine dello sbocco indiziario e in via esplicativa), d’altra parte viene invece riaffermata, con l’innesto di tale ricerca indiziaria, la riconfigurazione della fase preliminare quale rinnovato epicentro dell’intera esperienza processuale, meno preliminare cioè.

L’iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato si basa sulla “pre-supposizione” indiziaria, ai sensi dell’art. 335 1 *bis* c.p.p.

⁷³ Cass., Sez. I, sent. 11 aprile 2023, n. 15156 [Cass., Sez. I, 23 novembre 2022 (dep. 11 aprile 2023), n. 15156, Pres Boni, Est. Magi, commentato da MERLO, *Una sentenza garantista sul controllo giudiziario “volontario” esclude automatismi se un parente è mafioso e offre nuovi spunti per ricostruire i presupposti applicativi*, in *Sist. pen.*, 22 maggio 2023]. Come evidenziato da altre pronunce di legittimità (Cass., Sez. I, 22 aprile 2021, n. 31831; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2022, n. 18265), il condizionamento stabile dell’attività di impresa, in caso di familiari non conviventi ritenuti portatori di pericolosità, non può essere affidato alla presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare; l’equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di indicatori di conferma, ammette deroghe e finisce con il risultare meramente congetturale, posto che la massima di esperienza non è idonea a sostenere una valutazione di rapporto di contaminazione perdurante. Proprio « in che cosa consista il concetto di idoneità probatoria », v. DOMINIONI, *Prova scientifica e regole probatorie del processo penale*, in *Medicina e diritto*, AA. VV., *L’uso della prova scientifica nel processo penale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, 83.

In dottrina, v. MONTESANO, *Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 679 s. e, per il campo processualpenalistico, v. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, cit., 46 s.; TONINI, *La prova penale*, Padova, Cedam, 1998, 12: « Col termine “ indizio “ (definito più propriamente “ prova logica “), si fa riferimento a quel procedimento mediante il quale, partendo da un fatto provato (la circostanza indiziante) si ricava, attraverso massime di esperienza o leggi scientifiche, l’esistenza di un fatto storico da provare ». Tale schema si ritrova in Cass., Sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Musumeci, parlando di “ sillogismo giudiziario “. Sul concetto di indizio, v. Cass., Sez. V 21 febbraio 2014, n. 16397. In tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l’esperienza conoscitiva del giudice del merito (Cass., Sez. V, sent. 9 gennaio 2014, n. 602).

Per la manualistica, da ultimo, v., ad esempio, BERNASCONI, *Sistema probatorio e disposizioni generali*, in Scalfati, Bernasconi, De Caro, Menna, Pansini, Pulvirenti, Triggiani, Valentini, Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2023, 275: « gli indizi vengono...inquadri tra le prove critiche, con le quali si identifica un procedimento logico che consente di risalire da un fatto noto al fatto ignito (quello da dimostrare) ».

Come abbiamo accennato, l'inquadramento indiziario operato dal pubblico ministero appare nell'impianto dell'art. 335 c.p.p. non sottoponibile al sindacato del giudice per verificare la correttezza della registrazione, ciò che invece avviene per la tempestività della iscrizione⁷⁴. Si prevede l'ipotesi in cui non si contestino gli indizi, piuttosto si censuri la tempestività dell'iscrizione indiziaria: così i primi rimangono incontestabili, in tale disegno, e quindi incontrollabili in uno spazio così rilevante. Non si considera, cioè, l'ipotesi nettamente negativa di portare e sottoporre a un regime di censura difensiva la radice dell'iscrizione medesima, la base indiziaria, erroneamente individuata dal P.M. Apparirebbe, in tal modo, lacunoso il testo riformato, quello varato con l'art. 335-*quater* c.p.p. e a partire dalla estensione (limitata) della sua rubrica (*Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*), per un intrinseco limite previsionale. Cioè, si assoggetta a regime l'ipotesi della registrazione tardiva che merita la procedura correttiva della retrodatazione affidata al giudice, ma non il caso di una iscrizione nominativa sbagliata per carenza di indizi (quando ad esempio il P.M. chiama indizi i semplici ed incontrollabili sospetti o quando "incrimina" la persona per un reato punibile solo a titolo di dolo, in riferimento ad una condotta del tutto involontaria).

Il relativo vaglio è precluso al giudice in quanto non previsto: non vagliabile dal giudice, perché non vagliato dal legislatore, mancando una espressa prescrizione legale. Dunque, un trattamento legale radicalmente diverso per due ipotesi ricadenti nella medesima area dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, una ritenuta rilevante l'altra neppure considerata⁷⁵ (la registrazione indiziaria erronea), irrilevante in definitiva e ricompresa nell'indifferente giuridico.

⁷⁴ L'omessa tempestiva annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza, non determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti sino a quel momento dell'effettiva iscrizione nel registro (Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2012, n. 40610, Vi. Cu ed a., in *Dir. pen. proc.*, 2012, n. 12, 1440). In tema, ad esempio, v. GRIFFO, *Indagato (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, Agg., XIV, Roma, 2006, 4-5, nonché GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in Conso-Grevi-Bargis, *Compendio di procedura penale*, Padova, Cedam, 2023, 496 s.

⁷⁵ L'anomia riguarda la mancanza di una previsione normativa e che viene in luce quando l'interpretazione mostra, invece, una situazione che meriterebbe un trattamento regolativo.

Così, senza controllo a monte che accerti il caso di una indebita iscrizione (che ricorre, ad esempio, quando viene raddoppiata ⁷⁶), si avvierebbero indagini prive di base indiziaria sicura, e senza un (la previsione di un) “potere di arresto “nelle mani della difesa, che assiste passivamente ad una iscrizione fuori luogo, “in eccesso “e quindi abusiva (e in questo scenario il P.M. appare infallibile). La difesa sarebbe priva di una prerogativa contraria “azionabile “davanti al giudice ⁷⁷, diversamente dall’altra sull’intempestività della registrazione, “azionabile “invece. Si prevede l’apertura di un accertamento “minore “e si lascia scoperta l’ipotesi “maggiore”, più ampia e radicale quando è in discussione non il *quando* dell’iscrizione indiziaria ma l’*an*.

Laddove sia deducibile che l’iscrizione indiziaria non abbia escluso, anche implicitamente, che la vicenda fattuale possa essersi svolta in senso contrario,

⁷⁶ Qualora il pubblico ministero, dopo l’iniziale iscrizione del registro delle notizie di reato, provveda ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato, sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione. (Cass., Sez. VI, sent. 12 giugno 2017, n. 29151). Ma è ipotesi diversa rispetto a quella da noi prospettata.

Il numero d’ordine del registro delle notizie di reato costituisce un dato estrinseco dell’iscrizione, sicché, per determinare il *dies a quo* ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari di cui all’art. 407 relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l’unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dal co. 2 dell’art. 335, secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni ma di iscrizione autonoma (Cass., Sez. IV, sent. 3 ottobre 2006, n. 32776, in *C.E.D.*, rv.234822).

La Cassazione (Cass., 20 luglio 2022, n. 37169, in *C.E.D.*; Cass., 6 marzo 2019, n. 22016, *ivi*, richiamate da ultimo da SCARPINO, *Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notizia criminis*, cit.) ha chiarito che il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o di accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione: a) quando acquisisce elementi su ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona; b) quando raccoglie elementi in relazione al medesimo fatto o ad altro fatto a carico di persone diverse dall’originario indagato.

⁷⁷ Per uno spunto - data la comune radice indiziaria (indizi per la registrazione *criminis* e quello per la sentenza) - v. Cass., Sez. I, 10 gennaio 1987, Cillari, in *Cass. Pen.*, 1989, 256, m. 260: « L’affermazione di responsabilità può essere fondata su elementi indizianti soltanto se essi diano la sicura certezza dell’attribuibilità del fatto all’azione dell’imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel senso che si assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo contrario ». Il giudice può utilizzare elementi probatori di qualsiasi specie purché idonei a dare la certezza dei fatti rilevanti (Cass., Sez. VI, 19 febbraio 1970, De Pace, in *Giust. pen.*, 1971, III, 151, m. 201).

In tema, uno spunto considerevole proviene da Cass., Sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 28548, in *Norme & Trib.*, 3 luglio 2023: «... secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità ».

se la difesa riesce ad asseverarlo, riteniamo che tale “controleva” potrebbe-dovrebbe accreditarsi e innestarsi.

Lo stesso limite compositivo⁷⁸ - e si tratta « di una limitazione delle garanzie difensive »⁷⁹ - coinvolge e intacca la norma precedente, cioè l'art. 335-ter (*Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini*) c.p.p.: si computa un meccanismo di conversione della mancata iscrizione nominativa in quella opposta della registrazione, ma non l'ipotesi del tutto contraria (non di difetto di iscrizione, bensì) di iscrizione erronea. Non si conta, nel secondo caso, la previsione di una strumentazione di contrasto, quella dell'ablazione dell'iscrizione “viziata”. Così, gli errori si perpetuano e non si emendano (quando l'iscrizione sbagliata si consolida e diventa una situazione irreversibile nell'orbita del registro delle notizie di reato). In tale prospettiva, vi è un giudice sullo scenario dell'accertamento preliminare, privo però di un potere *ad hoc* nel quadrante tracciato. In questo modo o vuoto, si ammette o si tollera un sapere circolante impuro.

Entrambe le disposizioni di legge esaminate presentano un limite, quello del monotematismo previsionale, il *deficit* riguardando un potere dispositivo affidato all'interessato e uno *ius corrigendi* specifico.

Se l'analisi che precede risultasse corretta, bisognerebbe - invece - coerentemente dotare l'organo deputato al controllo e sindacato sulla notizia di reato di “pieni poteri”, cioè del potere di individuare e riconoscere (oltre la tardività della iscrizione⁸⁰, pure) una iscrizione abusiva, e che finisce per “con-

⁷⁸ Quello che a noi sembra tale.

⁷⁹ La citazione è tratta da CORDERO, *L'istruzione sommaria nel conflitto tra le due Corti*, in *Ideologie del processo penale*, Milano, Giuffrè, 1997, 11 s.

⁸⁰ Sul presupposto che, nel nostro ordinamento, le scelte del P. M. sulla materia delle indagini preliminari - tanto la proroga, quanto l'esercizio o il non esercizio dell'azione penale, nella forma della richiesta di archiviazione - sono sottoposte al controllo del giudice, la legge delega, recependo un suggerimento della Commissione Lattanzi (v. *Relazione finale della Commissione Lattanzi e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, 18), aveva previsto un tale controllo anche sulla tempestività dell'iscrizione (art. 1, comma 9, lett. q), e sui presupposti per l'iscrizione stessa al fine di « soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni » (art. 1, comma 9, lett. p). In particolare, v. Legge 27 settembre 2021, n. 134, l'accennata lett. p) « precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni » e l'accennata lett. q) « prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di

taminare “, con quel “ vizio “ d’origine, e falsare le successive indagini preliminari.

In questo ordine di idee, bisognerebbe fissare il caso, tipizzandolo espressamente all’interno di una previsione legale, e di cui si scandiscono i passaggi nei seguenti quadranti esplicativi: a) riconoscere un potere di segnalare una iscrizione nominativa erronea, devolvendo con l’iniziativa la *quaestio* incidentale all’organo di controllo sulla notizia di reato; b) intestare tale potere d’impulso al soggetto che mostri di averne interesse (l’indiziato), se si esclude l’intervento officioso dell’organo giurisdizionale, di rilevazione dell’iscrizione indiziaria abusiva; c) dotare il giudice del potere-dovere di accertare e dichiarare erronea l’iscrizione nominativa, disponendone l’annullamento e rendendola inefficace *ex tunc*, per l’interessato e, per l’effetto, ordinare al P.M. di emendare corrispondentemente la registrazione.

La cornice della problematica esposta tocca due sfere, e diventa oscillante fra due versanti: « nel tradurre le disposizioni della legge delega in norme processuali, il legislatore delegato delinea un modello procedimentale che, nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, persegue l’obiettivo di sottrarre il momento delicato della iscrizione della notizia di reato – intesa nella sua componente oggettiva e

prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’interessato che chiede la retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato abbia l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta; ».

V. Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159), Art. 15 *Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale* 1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni a) all’articolo 335: 1) al comma 1, le parole: « nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. » sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

Art. 335-quater (*Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato*). - 1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo. 2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato. ».

soggettiva - a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall'altro, il rischio opposto di richiedere, ai fini dell'iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini »⁸¹.

Già la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel 2020, aveva ritenuto che l'obbligo dell'iscrizione «nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziati e non di meri sospetti»⁸². Nello stesso senso si era attestato un indirizzo interpretativo del 2006⁸³. D'altra parte, nel Parere reso dal CSM il 21 settembre 2022 «l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito si impone (...), quando gli elementi a carico della stessa abbiano un grado di consistenza tale da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell'accusa»⁸⁴.

Noi oggi stiamo considerando un "potere dispositivo" di "revisione" della notizia di reato quando la persona figura quale indiziata però erroneamente iscritta nell'omonimo registro, non escludendosi che l'adempimento correttivo possa operare *ex officio*.

⁸¹ Penale e Sorveglianza, MARUOTTI, *Brevi osservazioni sulle modifiche in tema di iscrizione della notizia di reato*, in *La Magistratura*, 5 novembre 2022.

⁸² Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro, Rv. 216248-01, e poi nel 2009 (Sez. U, n. 40538 del 24 settembre 2009, Lattanzi, Rv. 244378 - 01 secondo cui l'iscrizione nominativa della persona a cui si attribuisce il reato deve avvenire solo quando l'identificazione del soggetto e l'attribuibilità a questo del reato hanno « una certa pregnanza »).

⁸³ V. Cass., 26 giugno 1996, Aciri, *Cass. Pen.*, 1998, n. 447: l'obbligo per il pubblico ministero, di iscrivere nel registro delle notizie di reato, contestualmente alla notizia di reato o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato « è attribuito », postula che, a carico di detta persona (quando la stessa non sia formalmente indicata dalla stessa notizia di reato come soggetto asseritamente responsabile) emerga l'esistenza di specifici elementi indiziati, e non già di meri sospetti.

Sui criteri per la " lettura " degli indizi, v., da ultimo, Cass., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599, in *Giur. Pen.*, 11 maggio 2023: « Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a " fatti notori " e " massime di comune esperienza ».

⁸⁴ *Contra*, in dottrina, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, cit.: « Questo è lo standard rilevante solo al termine delle indagini per l'esercizio dell'azione penale. Se davvero l'asticella fosse così alta ci ritroveremmo in un sistema nel quale le indagini vengono fatte dal p.m. senza riconoscere alcun diritto all'interessato e il p.m. iscrive solo al termine delle stesse ».

4. Deficit *strutturale e prospettiva per rimediarsi* de iure condendo. *Il dispositivo “rivale”*. Per quanto precede, l'indicato *deficit* è strutturale - riguarda l'enunciato normativo - ed è pure irriducibile in quanto neppure l'apporto dell'interpretazione (additiva) riuscirebbe a superare (l'ostacolo di) tale condizione. La rielaborazione interpretativa non risulterebbe risolutiva, cioè.

Non può infatti invocarsi un principio di “continenza”⁸⁵, in quanto dei due raggi (di quanto previsto e di quanto non previsto) il primo (*de iure condito*) è più ristretto rispetto l'altro (*de iure condendo*), più ampio. In altri termini, non potrebbe dirsi che il secondo finisce per essere ricompreso nel primo, in via interpretativa.

L'accertamento previsto *ex lege* - si ribadisce - investe unicamente la tempestività della iscrizione (art. 335-*quater*, c.p.p.)⁸⁶ che è ipotesi minore e più specifica rispetto a quella della iscrizione abusiva, senza base indiziaria, erroneamente individuata, e che è l'ipotesi in cui il legislatore si mostra agnostico o reticente.

È utile ricordare che l'art. 335 comma 1-*bis* c.p.p. condiziona la registrazione nominativa alla ricorrenza o all'intervento (successivo, appunto) degli indizi a carico della persona. Fin quando tali indizi non sussistono e non sopravvengono, non si può iscrivere il nominativo: «il presupposto soggettivo sembra

⁸⁵ Principio di continenza, ed inteso nel senso che il più contiene il meno, la fattispecie più ampia ricomprende quella più ristretta.

⁸⁶ Bisogna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che giustificano la richiesta e gli atti del procedimento dai quali è deducibile e ricavabile il ritardo e ciò ai fini di cui all'art 407, comma 3, cod. proc. pen. La domanda deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto la possibilità di conoscere gli atti dimostrativi del ritardo nell'iscrizione; salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, deve essere depositata nella cancelleria del giudice, con la prova della notifica al pubblico ministero. Nei sette giorni successivi, è in potere del pubblico ministero presentare memorie delle quali il difensore può prendere visione ed estrarre copie.

Le parti possono, d'altro canto, presentare ulteriori memorie nei sette giorni successivi.

L'*iter* per la retrodatazione è ordinariamente cartolare. Tuttavia, il giudice può fissare un'udienza camerale, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore della persona sottoposta alle indagini.

Non è previsto un termine per la fissazione dell'udienza e per l'epilogo del procedimento incidentale. Il pubblico ministero e di difensore « sono sentiti se compaiono » (art. 335-*quater*, comma 6, c.p.p.). Successive richieste possono essere promosse solo se proposte nello stesso termine e se siano fondate su atti diversi, non conoscibili anteriormente. Ove i presupposti della domanda siano maturati quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, la richiesta può anche essere presentata nel relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme dello stesso.

fare nitidamente riferimento ad uno *standard* probatorio al di sotto del quale il nome non può essere iscritto»⁸⁷.

Supplisce, in quest'ordine d'idee, la forza dei principi che dovrebbe spingere il legislatore a rimodellare la materia: in sede di iscrizione della notizia di reato nel corrispondente registro dovere positivo e dovere negativo possono riguardarsi come speculari e complementari. L'articolo 335 rinnovato dalla c.d. Riforma Cartabia, nei due bracci del comma 1 e del comma 1-*bis* c. p. p., è stato riformulato assegnandogli una elevata e specifica forza selettiva, in senso positivo e negativo, e con l'accento sul secondo, come già si è messo adeguatamente in luce⁸⁸. Si tratta dell'individuazione di uno spazio, che la c.d. riforma Cartabia ha ricavato, che si pone ai confini con la "smaterializzazione" (o "compressione") della notizia di reato, con la sua volatilizzazione.

Se è un dovere iscrivere «immediatamente» la notizia di reato riferita ad un fatto determinato e penalmente rilevante, ed anche procedere alla iscrizione nominativa (ipotesi positiva, ma diversa dalla prima, perché individualizzante) «non appena» risultino gli indizi a carico, è altrettanto doveroso non iscrivere quando le indicate condizioni non sussistono (c.d. dovere negativo⁸⁹). Si tratta della stessa logica e i due ambiti sono correlati: «La norma porta ad escludere, quindi, l'iscrizione nel registro degli indagati (modello 21) nel caso in cui l'autore del reato sia da indentificare ossia nell'ipotesi in cui sia sconosciuto o sia indicato con generalità incomplete o quando manchi un "quadro indiziario soggettivamente indirizzato"»⁹⁰.

⁸⁷ CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato nel prisma dell'azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione*, cit., 148-149.

⁸⁸ Così, APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi dellattivi ed esigenze di legalità*, cit.: « Si deve iscrivere di meno (come emerge dai nuovi parametri per l'iscrizione della notizia di reato oggettiva e soggettiva di cui all'art. 335, commi 1 e 1-*bis*, c.p.p.), si deve cestinare di più attraverso l'archiviazione anomala (alla luce della nuova definizione di notizia di reato oggettiva) ».

⁸⁹ Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario - Servizi penale - Dir. Acerno - Vice-dir. G. Andreazza, Relazione su novità normativa, Rel.: n.2/2023 - La "Riforma Cartabia", cit., 61, seguitando: « La norma porta ad escludere, quindi, l'iscrizione nel registro degli indagati (modello 21) nel caso in cui l'autore del reato sia da indentificare ossia nell'ipotesi in cui sia sconosciuto o sia indicato con generalità incomplete o quando manchi un "quadro indiziario soggettivamente indirizzato" ».

⁹⁰ Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario - Servizi penale - Dir. Acerno - Vice-dir. G. Andreazza, Relazione su novità normativa, Rel.: n.2/2023 - La "Riforma Cartabia", Roma, 5 gennaio 2023, 61. Cfr. Parere C.S.M. 22 settembre 2022 in www.csm.it.

V. mod. 21 o mod. 44, D.M. 30 settembre 1989, in dipendenza del fatto che sia noto o meno il nome dell'autore del reato.

Dovere positivo e negativo, nel telaio dell'art.335 c.p.p., sono equivalenti, al vaglio dell'interprete, trovando posto, nel secondo caso, la " legge dell'inverso ". Se quindi è doveroso emarginare la notizia " di reato ", obiettivamente, " spoglia " (non ricorre il fatto penalmente rilevante e mancano gli indizi a carico poniamo nell'atto querelatorio⁹¹, salvo consentirne l'eventuale controllo) non iscrivendola nel registro delle notizie di reato, deve darsi la possibilità che tale condizione difettiva (non sia lasciata inerte, ma) sia riconoscibile in ipotesi di avvenuta iscrizione nominativa e " immediatamente " sottoposta a correzione (dall'interessato). Quell'immediatezza verrebbe ad assumere una doppia valenza, per le mancate iscrizioni e per quelle in eccesso, non dovute cioè e per le quali dovrebbe ammettersi l'uso di una "controleva".

Se l'art. 335-ter c.p.p. prevede l'ordine (positivo) del giudice di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini, la normativa dovrebbe completarsi con la previsione inversa di un ordine (negativo) di non iscrizione mediante ablazione (nella forma della).

Così, l'art. 335 c.p.p., 1-bis, permette una doppia lettura: a) iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, in base agli indizi a carico della persona alla quale è attribuito il reato (regola di grado positivo); b) per implicito, divieto di siffatta iscrizione, in difetto degli elementi indiziari di conferma e convalida ⁹²(regola di esclusione): carenti questi, quella non trova posto, non essendosi integrato il (integrata la sovrastruttura del) requisito condizionante che giustifichi l'iscrizione nominativa.

De iure condendo, vista la rilevanza della vicenda, bisognerebbe dotare il giudice di un potere-dovere di controllo ed accertamento *ad hoc*: di un potere uguale e contrario a quello del P.M.

⁹¹ Nel novero sono escluse le informative prive di rilevanza penale (ad esempio, che attingono la materia civile o amministrativa), che vanno annotate nel registro delle non-notizie di reato o modello 45 (fatti non costituenti reato, le cc.dd. pseudonotizie).

L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (v. Cass. Sez. II, 1° agosto 2023, n. 33648, in *Proc. pen. giust.*, 1° agosto 2023)

⁹² V. Cass., Sez. I, 11 luglio 1985, in *Cass. Pen.*, 1986, 120, m. 96: « Il legislatore ha distinto la prova dall'indizio, circoscrivendo la rilevanza di quest'ultimo alla fase investigativa, e correlando la decisione sempre e soltanto alla prova...La prova pertiene al fatto-reato, e consente, in via immediata (ossia direttamente) la conclusione sulla sussistenza o insussistenza di tale fatto ».

Diventerebbe ridicibile la forbice della iscrizione in eccesso se, nuovamente, intervenissero i compilatori (come avviene per la c.d. interpretazione autentica, espressione di un meccanismo normativo e non interpretativo) per integrare (e completare) la normativa vigente (oltre la barriera della tempestività della registrazione). In questo ordine di idee, si dovrebbe affidare al giudice un potere uguale e contrario a quello “storico” del P.M., di essere gestore della notizia di reato in quanto il dovere positivo di iscrizione nella notizia di reato non esclude quello negativo, parallelo, di “deindicizzazione”⁹³ della notizia di reato abusivamente registrata. P.M. e G.i.p. diventerebbero organi concorrenti, in posizione differente (il secondo eserciterebbe una “quota” di sindacato nella gestione del registro delle notizie di reato) ma in uno spazio divenuto comune.

Si è cambiata profondamente la materia dell’iscrizione nominativa, mentre si è lasciata tal quale la strumentazione difensiva, notiamo. L’innovazione è stata notevolissima ed epocale: “indiziato subito”⁹⁴, prima ancora dell’avvio delle

⁹³ Diritto all’oblio: le regole da seguire per le cancellerie penali secondo il Tribunale di Modena (in *Quot. Giur.*, 17 aprile 2023, rinviandosi). Si tratta dell’art. 64-ter, comma 3, disp. att. c.p.p., sulla deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante. Art. 64-ter cit. 1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”). V. Relazione al D.Lgs. 150/2022 (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

Sulla richiamata “interpretazione autentica”, adottata proprio da legislatore, da ultimo, v. Cass. civ., Sez. un., sent. 20 giugno 2023, n.17541, in *Guida dir.*, 8 luglio 2023, n.26, 43; e sulle lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego di adeguati criteri ermeneutici, v. Cass. civ., Sez. II, ord. 23 maggio 2023, n. 14113, *ivi*, 61.

⁹⁴ Elevando a dismisura lo *standard* richiesto ai fini della iscrizione nominativa. Rievochiamo la norma del c.p.p., dell’art.335 1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico [Comma inserito dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150].

Il *novum* viene “spacciato” per una forte garanzia a favore del cittadino, per la cui iscrizione nel registro *criminis* è richiesta una misura probatoria adeguata. Riteniamo che si tratti di una ragguardevole (e non edificante) reticenza: come si è già detto, l’*obiettivo* è, rispetto al passato e per avere una giustizia veloce, di abbattere il più possibile il carico di materia penale “in entrata” rendendo molto difficile

indagini, alterandosi così lo «statuto dell'imputato». Al riguardo, premettendo la dottrina «un principio di tutela come quello della equiparazione della persona sottoposta alle indagini all'imputato», si è scritto, nel 2015 eloquentemente, che « è certamente principale norma di garanzia di qualunque meccanismo giudiziario quella che un cittadino diventi imputato quando più tardi possibile »⁹⁵.

Ora, appare pure anacronistico⁹⁶, nel 2023, lasciare l'indiziato con il suo carico probatorio (sulle spalle) e costretto a riguardarlo come "irresistibile", in un tempo in cui le ragioni dell'indagato risultano accreditate e rafforzate (v., ad esempio, Corte cost., sent. 6 giugno 2023, n. 111, secondo cui « l'art. 24 Cost. esige che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sia debitamente avvertita...del proprio diritto a non rispondere...») e in una fase (quella preliminare) divenuta quasi cruciale.

Forse, non si tiene adeguatamente conto - si ripete - che il massiccio intervento della c.d. Riforma Cartabia è espressione di una (assai) rilevante novità, e cioè dell'innesto dell'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato di un soggetto che diventa "indiziato".

I piatti appaiono sbilanciati, incongruo e precario quello dell'indiziato di reato, il cui carico probatorio, appunto, non è sindacabile dal giudice. Come per "il frutto proibito", l'inquisito può della notizia di reato sindacare la tempestività dell'iscrizione e chiederne la c.d. retrodatazione, ma nulla può censurare dell'"albero" degli indizi (inattingibile), di questi chiedendo al giudice la revisione fino alla rimozione (ad imitazione dello *ius tollendi*).

L'ipotesi, che stiamo delineando e prospettando, è che l'indiziato non contesti la tempestività della iscrizione ma la sua identità indiziaria (oppure contesti

l'iscrizione e al fine di celebrare meno dibattimenti con notevole risparmio di risorse (ma aumentando, così, il livello di impunità), e l'effetto, in secondo luogo, è quello di caricare sulle spalle, da subito, un pregiudizio per l'iscritto che diventa "indiziato", un "marchio" assai penalizzante e incisivo ed avuto riguardo al soggetto "attinto", al suo *status* (se si tratta - poniamo - di un soggetto del Governo in carica, di un ministro o sottosegretario, la sua iscrizione indiziaria potrebbe rendere almeno problematica o non semplice la permanenza nella carica ministeriale, e ciò quale diretto effetto della c.d. Riforma Cartabia, dell'aggiunta di quell'*l. bis*, che non permette più di dire, come una volta, che "un avviso di garanzia non impone le dimissioni", dato che lo *status* sarà molto più impegnativo e cioè di "indiziato", ora, implicato nell'art. 369 c.p.p.). Ecco perché, se proprio si vuole ancora mantenere quella base indiziaria ai fini dell'iscrizione nominativa, sarebbe necessario dotare l'interessato di una prerogativa difensiva (uguale e contraria a quella che accompagna la registrazione indiziaria).

⁹⁵ Testualmente, TAORMINA, *L'iscrizione nel registro*, in *Procedura penale*, cit., 87-88.

⁹⁶ Si aggiungerebbe anche "iniquo".

l'una e l'altra) effettuata dal P.M. In tal caso dovrebbe configurarsi e postularsi un interesse del soggetto ("interessato", appunto) a "fermare" quella iscrizione sbagliata e "azionare" un dispositivo "rivale". L'indiziato non dovrebbe attendere tutto il tempo occorrente per il termine delle indagini (che è un tempo "afflittivo" per l'inquisito) al fine di eccepire che la notizia di reato sia infondata (ad esempio, il P.M. procede alla immediata iscrizione, di una vicenda, nel registro delle notizie di reato "ignorando" che in materia di omessa custodia di armi ed esplosivi la condotta punibile non è riferibile alle munizioni o non considerando che in altra materia sia intervenuta la c.d. *abolitio criminis*)⁹⁷ o l'apertura di un pubblico giudizio per acclarare che "il fatto non sussiste"⁹⁸ o non è previsto come reato. Si tratta dell'applicazione del noto principio di "non superfluità degli atti". Cioè, se la notizia di reato (registrata) giustifica le indagini e (quella non registrata penalmente) le pre-indagini, non avendo le prime carattere esplorativo e di ricerca attiva⁹⁹, quan-

⁹⁷ MURRO, *Archiviazione per infondatezza della notizia criminis vs archiviazione per tenuità del fatto: la parola alla Consulta*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 15 Giugno 2023, con riferimento a Corte Cost., sentenza del 10 maggio 2023 (dep. 13 giugno 2023), n. 116.

Sulla richiamata regola in materia di armi, v., da ultimo, Cass., Sez. I, 23 giugno 2023, n. 27528, Bonanno, in *Guida dir.*, 22 luglio 2023, n. 28, 91, mentre, per il Codice della strada, v. Cassazione n. 31850: La guida senza patente è stata trasformata in illecito amministrativo, in *Norme & Trib.*, 24 luglio 2023, in riferimento a Cass., Sez. IV, sent. 24 luglio 2023: « Con sentenza emessa il 25.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente...La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. Inoltre, la questione concernente la *abolitio criminis* è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400)».

⁹⁸ *Intra*, eloquentemente, per uno spunto, nota n. 111, per un giudizio ampiamente liberatorio.

⁹⁹ Presupposto necessario perché possano essere iniziate le indagini preliminari è l'esistenza di una *notitia criminis* la quale per essere tale, deve avere per oggetto un fatto specifico idoneo ad integrare estremi di reato e deve essere dotata, per la fonte da cui proviene, di adeguata credibilità. Pertanto è da escludere che possano essere promosse indagini preliminari non già sulla base di una notizia di reato ma al fine di eventualmente acquisirla, come nel caso di indagini a tappeto ed in forma indiscriminata, dirette ad accertare se eventualmente ipotetici reati siano stati commessi, essendo una tale attività consentita soltanto agli organi di polizia nell'esercizio della propria attività amministrativa di prevenzione e repressione dei reati; attività che, in quanto svolta al di fuori delle norme del codice di rito, va effettuata nel pieno rispetto delle altrui libertà, fatti salvi, ovviamente, gli specifici poteri di accertamento attribuiti da specifiche disposizioni di legge (Cass., Sez. III, sent. 26 gennaio 1999, n. 3261). V. Cass., Sez. III, sent. 26 settembre 1997, n. 2450.

do quella notizia è eccezionale - perché erroneamente ed invalidamente iscritta (cioè ingiustificatamente registrata) - lo scorrimento in avanti del procedimento penale (sarebbe come disancorato, in quanto) non conterebbe su un'autentica notizia di reato¹⁰⁰.

Con la c.d. Riforma Cartabia - sotto altro aspetto - sono notevolmente mutati i rapporti fra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, il secondo sempre più sovraordinato, mentre prima si era espresso il principio secondo cui nessuna norma, al di fuori della particolare ipotesi di cui all'art. 415 comma 2 c.p.p., abilita il giudice per le indagini preliminari ad ordinare iscrizioni od annotazioni di sorta, nemmeno sotto la forma della retrodatazione, nel registro delle notizie di reato la cui tenuta formale dipende esclusivamente dalle determinazioni del procuratore della Repubblica presso il cui ufficio il registro medesimo è custodito¹⁰¹. Si era pure ritenuto che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all' "an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente¹⁰².

Per un frasario consimile (sull'indicato carattere esplorativo), v. Cass., Sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 28561, cit., esteso alla individuazione del giudice competente: «...Né, poi, può prospettarsi la questione di competenza in via dubitativa ovvero a carattere esplorativo, altrimenti abdicando il giudice del merito alla funzione di verifica che pure gli compete in ordine alla propria competenza». Sul potere, o meno, di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 aprile 2023, n. 10941, in *Guida dir.*, 8 luglio 2023, n.26, 64.

In dottrina, v. FERRUA, *L'iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, in *Leg. pen.*, 1986, 319; TRANCHINA, *Il pubblico ministero « ricercatore » di notizie di reati: una figura poco rassicurante per il nostro sistema*, *ivi*, 332.

¹⁰⁰ Da ultimo, v. la sintesi di TRIGGIANI, *La notizia di reato*, in Scalfati, Bernasconi, De Caro, Menna, Pansini, Pulvirenti, Triggiani, Valentini, Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2023, 465: « Il presupposto dal quale prendono avvio le indagini preliminari è la " notizia di reato ", che può essere definita l'informazione circa la commissione di un fatto di rilievo penale ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ovvero da essi autonomamente raccolta ».

¹⁰¹ V. Cass., 8 febbraio 1996, Alegi, in *Cass. pen.*, 1997, 2517. E, al solo pubblico ministero è riconosciuta la competenza esclusiva di chiedere al gip, ai sensi dei commi secondo e ss. dell'art. 240 c.p.p., la distruzione della documentazione formata attraverso la raccolta illegale di informazioni o attraverso intercettazioni illegali, trattandosi di competenza accessoria all'attività di raccolta delle prove (Cass., sez. III, sent. 10 luglio 2023, n. 29433, da ultimo).

¹⁰² Così, Cass., sez. I, sent. 13 marzo 2003, n. 17016.

E' abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la

Oggi non c'è più una "riserva di materia" del (affidata esclusivamente al) P.M.¹⁰³, sottoposto agli "ordini" del giudice quando il primo gestisce il registro delle notizie di reato¹⁰⁴. Se - più in generale - anche la parte privata concorre, con la parte pubblica, a rendere effettivo il controllo sullo svolgimento legale della fase investigativa¹⁰⁵, in tema di iscrizione indiziaria la c.d. riforma Cartabia dota la Procura della Repubblica di un potere assai rilevante.

La dottrina ha osservato che le nuove regole dettate per l'iscrizione si completano con la previsione di un potere di controllo devoluto al giudice. Mediante l'iscrizione l'organo "affidatario" esercita una certa discrezionalità tecnica, e in relazione all'osservanza dell'obbligatorietà dell'azione penale. Le norme introdotte « muovono dalla consapevolezza che l'iscrizione della notizia di reato trova piena copertura nell'art. 112 Cost. e che tale norma possa essere attuata nel suo spirito autentico soltanto in presenza di un adeguato meccanismo di controllo sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica del pubblico ministero, senza che a ciò osti il principio della separazione delle funzioni... Oggi, in attuazione del principio dei *checks and balances*, il nuovo art. 335-ter c.p.p. riconosce al giudice il generale potere di ordinare d'ufficio al pubblico ministero l'iscrizione del nome dell'indagato..la riforma Cartabia mira a trasformare il giudice in un vero e proprio *gatekeeper* »¹⁰⁶.

La norma, che si ritiene mancante secondo l'esposizione precedente, potrebbe avere questo tenore o dettato, in via prospettica, in un ipotizzato art. 335-quinquies, aggiunto: " *La persona sottoposta alle indagini può chiedere al*

restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una *notitia criminis* (Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate) (Cass., sez. VI, sent. 11 marzo 2003, n. 21689).

¹⁰³ V. Cass., Sez. un., n.40538/2009, sul vaglio esclusivo del P.M. in ordine al contenuto degli atti che possono contenere notizie di reato, che si presenta talora anche estremamente complessa e che esige, comunque, non di rado un lavoro variamente impegnativo; v. pure Circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016.

¹⁰⁴ In tal senso, v. D'ANCONA, *La riforma penale e la stretta sui tempi delle indagini*, in *Quest. giust.*, 18 gennaio 2023, sullo « lo scopo della riforma è ridimensionare il ruolo del pubblico ministero, per spirito di rivalsa del legislatore nei confronti della magistratura ».

¹⁰⁵ Così, da ultimo, Cass., Sez. V, sent. 12 maggio 2023, n. 20365, in *Guida dir.*, 1 luglio 2023, n.25, 88.

¹⁰⁶ CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato nel prisma dell'azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione*, *loc.ult.cit.*

giudice di accertare la correttezza dell'iscrizione del suo nome nel registro di cui all'articolo 335 comma 1 bis, indicando a pena di inammissibilità gli elementi contrari rispetto alla iscrizione indiziaria. Il giudice se riconosce che l'iscrizione nominativa non era dovuta e risulti erronea o ingiustificata, anche per insussistenza o insuperabile equivocità degli indizi, ne dispone la rimozione dal registro, ordinandola al pubblico ministero. La richiesta motivata dell'interessato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrino l'erroneità della nell'iscrizione, il carattere ingiustificato della iscrizione indiziaria «.

Non deve consistere - quella prospettata - in una mera e generica contestazione, gratuita e dilatoria dunque, senza neppure sollevare un dubbio ¹⁰⁷, e neppure deve risolversi in un verticale rovesciamento dell'onere dimostrativo: gli elementi antagonisti della difesa, congruamente presentati al giudice che deve controllarli, possono consistere in una lettura diversa e più perspicua (un diverso inquadramento) degli elementi individuati dal P.M. che li associa ad una persona e li classifica come « indizi a suo carico » (art. 335, comma 1 *bis*, c.p.p.). Si tratterebbe - ad esempio - solo di sospetti e non indizi, di un solo indizio che non si estende all'intera condotta rilevata, o ancora di elementi ritenuti indizianti che si infrangono, però, contro una massima di esperienza invocata fondatamente dalla difesa, a cui è legittimo fare ricorso ¹⁰⁸, o di

¹⁰⁷ Ciò che dovrebbe costituire un monito per il potenziale istante, sleale nell'impegnare la giustizia senza fondamento. Nel settore dell'immigrazione, per uno spunto, v. Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione civile, 16 giugno 2023, in *Immigrazione.it*, 2023: in materia di ricongiungimento familiare, quando il minore dispone di documenti identificativi, l'accertamento dell'età non può essere disposto in assenza di dubbi fondati (e, pertanto, anche motivati) in ordine alla loro attendibilità.

¹⁰⁸ Così Cass., Sez. IV, sent. 22 maggio 2018, n. 22790, Presidente Ciampi - Relatore Pezzella, cit., che richiama « Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004 dep. il 2005, Sala ed altri, Rv.230873 ». Sulla c.d. prevedibilità di una determinata condotta, v. Cas., Sez. IV, 5 giugno 2023, n. 23986.

Mentre sui caratteri e l'intensità del richiamato onere del soggetto erroneamente iscritto nel registro delle notizie di reati, quando può risolversi la *quaestio* « a tavolino », per uno spunto v. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, 903: « *Disputa sull'archiviazione...*Ha un onere (imperfetto) chi si afferma offeso...indicando i temi, con le possibili prove, a pena d'inammissibilità (art. 408, commi 2 sg. e 410 commi 1 sg. (può darsi che siano sul tappeto pure quaestiones iuris o l'opponente non abbia prove da indicare, lamenta che il pubblico ministero, a cui spettava cercarle, non abbia mosso dito) ».

Da ultimo, su quell'onere, v. Cass., Sez. VI, sent. 4 agosto 2023, n. 34523, in *Norme & Trib.*, 4 agosto 2023: sbaglia il giudice di merito che fa derivare, dalla mancata diligenza di tenersi informato da parte dell'imputato, una presunzione con conseguente inversione dell'onere della prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo.

una condotta accidentale e non “ guidata “ da dolo, come richiesto dalla norma incriminatrice.

Senza dubbio « tra gli strumenti utilizzati dal giudice nella sua attività di ricostruzione del fatto assumono una importanza particolare le cosiddette massime di esperienza »¹⁰⁹. E l’impiego di dette massime non può essere estraneo al giudice in sede di controllo della notizia di reato, se gli si affida un sindacato esteso al vaglio degli indizi. Il loro trattamento deve essere razionalmente condotto, sostenuto dall’uso delle massime d’esperienza. E si è fondatamente considerato, infatti, che « negare l’impiego delle massime d’esperienza significa rendere impossibile al giudice ogni riflessione e scelta...Attualmente poi è lo stesso legislatore a chiarire come l’art. 192 comma 1 c.p.p. implichi che nella motivazione della pronuncia debba comparire “ l’indicazione dei criteri di valutazione (massime d’esperienza) utilizzato per vagliare il fondamento della prova “ »¹¹⁰.

Richiamando un caso tratto da una recente sentenza di assoluzione del giugno 2023, si è stabilito, ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio di 45 dosi di marijuana. Il dato ponderale ha solo valore indiziario e nell’impostazione argomentativa dei giudici di merito è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza¹¹¹.

¹⁰⁹ UBERTIS, *Le massime d’esperienza: loro natura e funzione*, in *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, Utet, 1995, 29. In giurisprudenza v. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 aprile 2023, n. 1098, cit., sulla sussistenza del fatto sulla base della regola di esperienza adottata.

¹¹⁰ UBERTIS, *La logica del giudizio: il ragionamento inferenziale, i fatti notori e la scienza privata, le massime d’esperienza, il sillogismo giudiziale*, *La prova penale, Quad. C.S.M.*, 1997, n. 98, 427 che cita « *Relazione prog. Prel. C.p.p.* in G.U., 24 ottobre 1998, n. 250. Suppl. ord., n. 2, 61.

¹¹¹ Cass., Sez. VI, sent. 16 giugno 2023 n. 26216. Nel caso in esame non è stata in alcun modo provata la finalità di spaccio, mentre la condotta dell’imputato appare compatibile con l’acquisto a uso personale della sostanza stupefacente; si rileva la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata e così si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio. La Corte ritiene che siano stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco e che non era accertata l’esistenza di alcun concreto dato seriamente collegabile ad un’attività di spaccio in favore di terzi, non potendo essere valorizzata la mera disponibilità di un bilancino. Nel richiamo, v. Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468 e Sezione 6 numero 26738/2020.

5. L'iscrizione *criminiis* fonte di danno. Una disposizione di garanzia - dettata all'art. 335-*bis* c.p.p. - stabilisce che l'iscrizione del nominativo nel compendio generale del registro delle notizie di reato non può essere motivo di pregiudizio o nocimento sul piano amministrativo e civile^{112 113}.

La norma intenderebbe neutralizzare la vischiosità che, inevitabilmente, lascia l'assoggettamento del cittadino alle indagini. E il D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto, al comma 1, lettera h), dell'art. 41, l'art. 64-*ter* (in rubrica "*Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini*")¹¹⁴.

Per il soggetto passivo, quella notizia registrata è, certamente, già un *vulnus* (mentre i compositori, "estraniandosi", pensano agli effetti civili ed amministrativi), uno stigma (quale precipitato dell'universo penalistico che l'illecito attinge), una ragione di pregiudizio da cui dovrebbe difendersi, in quanto "penalizzante", *ad litteram*.

Il nome del cittadino viene trasferito nei registri penalistici ufficiali, venendone così maculato. Infatti, per un'iscrizione errata, è stato segnalato il c.d. danno da iscrizione, il quale ha trovato posto nel terreno della giurisprudenza sul

¹¹² Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

¹¹³ Art. 335-*bis*- *Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi*, in *Codice Commentato*, a cura di SPANGHER e GIARDA, 2020, 1551.

Art. 1, comma 9, lett. s) della legge delega: « prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo».

Per l'apposizione di un vincolo penalistico al futuro giudizio civile, v. Trib. civ., Pisa, sent. 8 novembre 2022, n. 1348, in *Il Merito*, n. 6, giugno 2023, 6: « la sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento del danno, in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile ».

¹¹⁴ Si prevede, a carico della cancelleria del Giudice competente, un adempimento: di apporre e sottoscrivere due diverse annotazioni a seconda che si tratti di richiesta finalizzata a precludere l'indicizzazione o di richiesta volta ad conseguire la deindicizzazione.

V. la Circolare n. 3225 del 2 ottobre 2017 (*Osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato* - L. 103/2017), con cui il Procuratore della Repubblica di Roma stabiliva un'autoregolamentazione interna per disciplinare le modalità di iscrizione delle notizie di reato (la direttiva richiama l'art. 109 disp. att. c.p.p.). V., pure, la Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni profili della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

rilievo che « l'iscrizione sul registro ex art. 335 c.p.p. costituisce di per sé un danno »¹¹⁵.

Con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato la persona è individuata ed « enumerata “: è individuata con un numero, il c.d. numero di procedimento penale, con cui la segreteria del P.M. ricerca il c.d. nominativo. Dal “ grembo “ della *notitia criminis* nasce l'indiziato, ai sensi dell'art. 335 comma 1 *bis* c.p.p., e la sua soggezione alle indagini preliminari, al cui ceppo è vincolato. L'indicata soggezione costituisce una *deminutio* per l'inquisito, la sua reputazione non rimane indenne così come l'estimazione generale, anche se la più rigorosa regola dettata per la iscrizione nominativa si ritiene ispirata a ragioni di garanzia¹¹⁶.

Ma, si è notato come « analizzando la legge delega...imporre, per l'iscrizione, uno standard probatorio elevato avrebbe “ spostato ” verso il modello 45 (atti che non costituiscono notizia di reato) informazioni che prima venivano iscritte nei modelli 21 (notizie di reato a carico di persone note) o 44 (notizie di reato a carico di persone ignote), consentendo così al pubblico ministero di guadagnare tempi d'investigazione aggiuntivi e aumentando la massa delle preindagini, ossia di un'attività che molti guardano con sospetto e che in effetti pone gravi interrogativi »¹¹⁷.

In tal senso, la garanzia che si sarebbe apprestata è solo apparente, se non decrescente: questi tempi supplementari, paradossalmente collocati all'inizio - e all'inizio assoluto - delle indagini aprono spazi a favore del soggetto inquisito.

¹¹⁵ Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2015, M. Cfr. MARANDOLA, *Il danno da iscrizione della notizia di reato*, (nota a) Cass. pen., Sez. VI, sent. 8 febbraio 2016, n. 4973, M.A., in *Giur. it.*, 2016, 723.

¹¹⁶ Cfr. TONINI-CONTI, *Il registro delle notizie di reato. L'informazione di garanzia*, in *Manuale breve Diritto processuale penale Aggiornato con la Riforma Cartabia - Percorsi*, Milano, Giuffrè, 2023, 460-461: « la riforma Cartabia (d.lgs n.150 del 2022) ha voluto rendere più stringenti i presupposti per effettuare l'iscrizione. Lo scopo dichiarato della riforma è quello di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza dei termini per le indagini preliminari. I criteri per l'iscrizione... Anzitutto, la riforma distingue nettamente la componente oggettiva e soggettiva della notizia di reato ». Sui termini, del procedimento penale, v. AMATO, *Una rivoluzione “temporale” sui tempi dei procedimenti. Indagini preliminari: i nuovi termini*, in *Guida dir.*, 2022, 41.

Sulla richiamata “ enumerazione “ (quale strumento per individuare l'inquisito), v., *retro*, nota 76, nel richiamo di Cass., Sez. IV, sent. 3 ottobre 2006, n. 32776.

¹¹⁷ CAMON, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell'indagine*, in *questa Rivista*, 2023, 1, 4-5, che aggiunge: « La nuova disciplina dell'iscrizione oggettiva tiene conto di queste preoccupazioni: l'obbligo della registrazione scatta in presenza d'una mera “ rappresentazione di un fatto ” ; non importa se e quanto plausibile; basta che non sia inverosimile, ossia in contrasto con leggi logiche o scientifiche o con fatti notori ».

rente ed “ oscurati “ all’inquisito (servono più alle indagini che all’indagato), quando diventa indiziato ai sensi dell’art. 335 comma 1 *bis* c.p.p. Questi potrebbe avere interesse a prospettare al giudice di non “ stabilizzare “ quel risultato indiziario (c.d. soggetto interessato), accreditandogli una sottospecie di c.d. prova contraria, essendo il diritto alla controprova espressione fondamentale del diritto di difesa ¹¹⁸ (“ diritto secondario” in quanto presuppone l’avvenuta iscrizione nominativa).

V., al riguardo, la Circolare 3225/17 del Procuratore della Repubblica di Roma: « La scelta di iscrizione a Mod. 44 o a Mod. 21 è...assai delicata e andrà effettuata sulla base di un attento scrutinio degli atti: alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (che sul punto si è espressa a più riprese anche a Sezioni Unite) si procederà ad iscrizione a Mod. 21 solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti ma “specifici elementi indizianti”, ovvero sia una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l’indicazione di fonti di prova. Si sottolinea, in proposito l’esigenza di non procedere ad iscrizione a Mod. 21 in modo affrettato ed in assenza dei necessari presupposti. Se invero è evidente la funzione di garanzia che riveste l’iscrizione all’interno del procedimento, non può essere trascurato che la condizione di indagato è connotata altresì da aspetti innegabilmente negativi, tanto da giustificare – secondo la Corte Costituzionale, sent. 174/1992 – la previsione di un termine delle indagini preliminari. Non può essere infatti trascurato che dall’iscrizione – e dai fisiologici atti processuali che ne conseguono – si dispiegano, per la persona indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti sia sotto il profilo professionale sia in termini

¹¹⁸ Per uno spunto, v. Cass., Sez. V, sent. 13 marzo 2012, n. 9606: la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente, il diritto alla controprova che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.

Sui corrispondenti schemi civilistici, v. Cass. civ., Sez. II, ord. 28 giugno 2023, n. 18435, in *Norme & Trib.*, 3 luglio 2023: la decisione riafferma che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Sul concetto di soggetto interessato, v. Cass., Sez. VI, ord. del 15 giugno 2023, n. 25850, in *Iura novit curia*, 2023.

di reputazione [...]. Queste considerazioni impongono di abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato ad una sorta di *favor inscriptionis*, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema»¹¹⁹.

Rilievi noti e ripetuti, se si considera che il discorso si ferma a quel punto, ad una presa d'atto degli effetti nocivi che prova l'iscrizione dell'indiziato, senza cogliere l'esigenza di proteggere l'indiziato, di controbilanciare quegli effetti con poteri reattivi, specifici.

Solo prudenza nella iscrizione, e dopo tale passo nulla è previsto, se non il piano delle indagini del Pubblico Ministero.

Gli effetti negativi si riversano sul piano della reputazione¹²⁰, senza che la Riforma Cartabia abbia previsto norme "compensative" (o di "recupero") in ipotesi di iscrizioni errate.

Ecco, la direzione della previsione di un controllo giurisdizionale sull'iscrizione nominativa per nulla innocua, in precedenza prospettato, profilando un interesse concreto della persona indiziata alla revisione di quella iscrizione, quando risulti indebita e ingiustificata (le due "i").

6. *Culpa in omittendo*, l'iscrizione penale. L'abuso riguarda anche l'omessa iscrizione della notizia di reato nell'omonimo registro.

Si è messo in luce, nei precedenti svolgimenti, l'abuso di una registrazione, quella in eccesso. Ma l'abuso può emergere anche, all'opposto, negativamente, da una registrazione in difetto. Infatti, la mancata iscrizione della notizia di reato, quando è indebita, è espressione di un "lassismo applicativo" censurabile più o meno tacitamente voluto (o solo "incoraggiato") dalla c.d. riforma Cartabia, e che però interviene e si inserisce nel rigoroso regime costituzionale centrato sull'obbligatorietà dell'azione penale, intestata al pubblico

¹¹⁹ Nel richiamo di RUTA, *Il nuovo volto delle indagini preliminari ed il rischio della fuga dalla giurisdizione*, in *Quest. giust.*, 14 aprile 2023. Invece sul c.d. *favor querelae*, e quale condizione di procedibilità dell'azione penale, v. Cass. Sez. III, sent. 11 maggio 2023, n. 19971, in *Guida dir.*, 8 luglio 2023, n. 26, 87. V. Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 151, Presidente: Sciarra - Redattore: Petitti: «l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega contenuti nell'art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, ha esteso il regime di procedibilità a querela per i reati contro la persona e il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità».

¹²⁰ Sul bene della reputazione e le sue forme lesive, v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023, n.13411, in *Norme & Trib.*, 23 giugno 2023.

ministero dall'art. 111 Cost.¹²¹. Vero che in questa norma non è dettato che "l'azione penale è automatica"¹²², distinguendosi fra l'attribuzione del potere e suo esercizio - il secondo retto dalla subordinazione alle indagini preliminari, che propriamente permettono (o permetterebbero) il vero scrutinio della notizia di reato inizialmente acquisita¹²³ - ma l'ordine costituzionale riguarda solo l'azione penale.

Si potrebbe pensare e ritenere che la nuova normativa non sia una vera riforma essendosi trattato solo di ritocchi alla disposizione preesistente, di una semplice novella, lasciando indenni perfino l'involucro e la numerazione dell'articolo.

In realtà, non si è né riformato né ritoccato l'art. 335 c.p.p., ma lo si è del tutto deformato, tanto è stato il suo grado di distacco e alterazione rispetto alla regola dettata dal Codice Vassalli. Anche le parole perdono quasi del tutto il significato originario e quello proprio, avuto riguardo alle locuzioni "immediatamente" e "ogni notizia di reato", e in quanto: a) è vietato iscrivere "immediatamente" la notizia di reato nel modello *ad hoc* che le dia vitalità quando non si è integrato il nuovo *standard* appositamente inserito (nel telaio

¹²¹ In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. - volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata - sia perché un'opposta conclusione - concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti (Cass., Sez. I, sent. 25 maggio 2004, n. 23975).

¹²² Cfr. GIOSTRA, *Archiviazione e principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale*, in *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino Giappichelli, II° ed., 1994, 8: « L'art. 112 Cost., invero, non dispone che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare sempre l'azione penale, bensì che il pubblico ministero ha sempre l'obbligo (e non la facoltà) di esercitare l'azione penale: sottinteso, quando ne ricorrono i presupposti. Questi presenti, dice in sostanza, il pubblico ministero non può non agire ». In tema, più recentemente, v. BORGNA, *Esercizio obbligatorio dell'azione penale nell'era della "pan-penalizzazione"*, in *Quest. giust.*, 30 ottobre 2019.

¹²³ Ed è questa sequenza logica e cronologica che risulta alterata nella nuova mappatura della c.d. riforma Cartabia, relativamente al rapporto tra notizia di reato e indagini preliminari e con riflessi o incidenza sull'azione penale: si è notevolmente elevata l'identità della notizia di reato, la sua integrazione e con l'effetto di condizionare l'iscrizione di quella e che dovrebbe precedere le indagini preliminari. Il pericolo è che possano sfumare sia l'iscrizione che le indagini, senza le quali l'azione penale non vedrà mai la luce (come per l'aborto, se si interrompe il "travaglio" della notizia di reato per mezzo del cordone ombelicale delle indagini esplicative). Si è alzata non innocuamente l'asticella che permette di iscrivere una notizia di reato, la sua soglia, in quanto la nuova morfologia che deve avere la notizia di reato ha dirette ripercussioni sulle indagini e sull'azione penale.

completamente nuovo allestito la notizia di reato, già *ab initio*, è intesa rigorosamente radicata in un fatto di reato con tutto il suo corredo), ciò che potrà anche non intervenire “ mai “ se mancando la registrazione nel modello 21 difettassero le indagini preliminari ¹²⁴; b) non “ ogni notizia “ è “ notizia di rea-

¹²⁴ Il compimento di indagini, pur se a seguito dell'iscrizione del procedimento a mod.45, impone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per le sue valutazioni: Corte di Cassazione, sentenze nn. 47748/2022 e 55511/2018. V. Cass., Sez. un., sent. 22 novembre 2000, dep. 2001, n. 34, Pm in proc. Ignoti, Rv. 217473: mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. “mod. 21”) ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. “mod. 45”) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie *notitiae criminis*, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reinscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico ministero - sul rilievo che, trattandosi di atti iscritti nel registro non costituente notizie di reato (cosiddetto mod. 45), spetta al Pubblico ministero provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio - in quanto non vi è alcuna norma che escluda che un atto iscritto nel suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la sussistenza di una notizia di reato ed, in tal caso, il giudice deve provvedere ai sensi degli artt. 409 o 411 cod. proc. pen., e cioè: emettere decreto di archiviazione, ovvero disporre l'udienza camerale ed eventualmente formulare l'imputazione coatta (Cass.,Sez. 1, n. 30055 del 29 settembre 2020, PmT c/Ignoti, Rv. 279735;sez. V, n. 12601 del 02 marzo 2006, Pm in proc. Ignoti, Rv. 234542).

La giurisprudenza ha riconosciuto al denunciante la facoltà di richiedere il controllo giurisdizionale sull'autoarchiviazione: v. Cass. Sez. III, 24 ottobre 2012, n. 49485, Agosta, Rv. 254148. In particolare, Cass. Sez. III, 26 ottobre 2017, (dep. 2018), n. 15128 Loiodice, Rv. 273160 in motivazione, ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della notizia criminis. 1.3. La giurisprudenza ha ritenuto abnorme il provvedimento del pubblico ministero che rifiuti di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari: cfr. Cass., sez. III, 11 dicembre 2013 (dep. 2014), n. 3653, P.O. in proc. Ignoti, Rv. 258594, affermando che non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa. Tali prin-

to “ per cui, ora, mancando l’equazione prevista, quella espressione sottende un disegno selettivo, quello che emerge, chiaramente, dall’art. 335, comma 1, c.p.p.

Riassuntivamente, sono due le selezioni operate, temporale e “ materiale “, e la seconda attiene alla materia penale, e a parte l’introduzione dei “criteri di priorità per la trattazione delle notizie di reato e per l’esercizio dell’azione penale”¹²⁵.

Si è sconvolto “ l’ordine dei fattori” e si sono ricreati poteri del tutto nuovi e, specialmente, incontrollati, dotando il P.M. di un potere di selezione *ante tempus*, del tutto intempestivo. Senza le necessarie indagini preliminari è un vero azzardo già delibare la notizia del fatto acquisita e trattarla come non integrante tutti i caratteri importanti del fatto di reato, e di conseguenza dirottare (per quanto temporaneamente, ad esempio) nel “ binario morto “ del modello non costituente notizia di reato.

Questo schema *per saltum* è del tutto inadeguato: anticipare il vaglio sull’integrazione del fatto di reato già al momento dell’ingresso della notizia di un fatto, senza che il P.M. abbia mosso un dito ¹²⁶(senza aver investigato), equivale ad esautorare, al tempo stesso, la funzione istituzionale e tipica delle indagini ¹²⁷, e costituire l’organo inquirente assoluto *dominus* della gestione del registro delle notizie ricevute di cui è dotato l’Ufficio.

Non è difficile prevedere che, calando un filtro così netto già all’atto della assunzione di una notizia pervenuta all’Ufficio penale, più che registrare le notizie di reato, si registrerà un sensibile calo della trattazione della materia penale e così si celebreranno processi in misura più ridotta.

cipi sono stati richiamati da Cass., Sez. V, 24 giugno 2015, n. 50117, Longo, non massimata e da Cass., Sez. III, del 26 ottobre 2017, (dep. 2018), n. 15128, Loiodice, Rv. 273160.

¹²⁵ Da ultimo, v. SAMMACICCO, *Analisi delle novità legislative in tema di criteri di priorità ed esercizio dell’azione penale*, in *federalismi.it*, 12 luglio 2023, che cita FERRUA, *I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale*, in *Discrimen*, 4 novembre 2019, 7 e KOSTORIS, *Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 875.

¹²⁶ Plasticamente, v. CORDERO, *Procedura penale, loc.cit.*: « lamenta che il pubblico ministero... non abbia mosso dito ».

¹²⁷ DOMINIONI, *Le indagini preliminari*, in Aa. Vv., *Lezioni sul nuovo processo penale*, Introd. di G. Pisapia, Milano, Giuffrè, 1990, 16: « Mentre nel sistema del 1930 il Pubblico Ministero compiva delle indagini di primo approccio alla notizia di reato...nel nuovo processo è il Pubblico Ministero ad avere il compito di provveder all’investigazione svolgendo tutti gli approfondimenti indispensabili per far arrivare il processo al dibattimento assistito da tutti i necessari mezzi di prova ».

Il precedente assetto processuale permetteva, correttamente, di distinguere tra ordine costituzionale e ordine codicistico: ripudio dell'azione penale automatica, con la garanzia delle indagini preliminari che sottopongono ad una "prova da sforzo" la notizia di reato intervenuta aperta ai due noti esiti (azione/archiviazione)¹²⁸ e annullamento di ogni potere selettivo consegnato gratuitamente nelle mani del Pubblico ministero, attraverso la doverosa e automatica registrazione della notizia di reato nell'omonimo registro¹²⁹. La Corte costituzionale, con ordinanza dell'11 aprile 1997, n. 96, statuì che l'obbligo di esercitare l'azione ogni qualvolta il pubblico ministero sia raggiunto da una notizia di reato, va razionalmente temperato al fine di evitare l'instaurazione di un processo superfluo (v., anche, sent. nr. 88 del 1991).

L'impianto, così ricostruito, appare lineare, senza le "gibbosità" della notizia di reato "vestita", già subito avente la sua netta e compiuta fisionomia.

Dunque, si procede alla iscrizione della notizia di reato "imperfetta" nel registro *ad hoc*, e il P.M. ha conseguentemente un "titolo" ufficiale (non occulto) per sottoporre a rigoroso scrutinio le indagini su quella (il P.M., con l'art. 358 c.p.p., guarda ai due opposti versanti nel suo raggio investigativo).

Solo quelle indagini approfondite e "complete"¹³⁰ potranno acclarare l'identità della notizia di reato, se perfettamente integrata o del tutto carente. Il "rigorismo" viene, in tal modo, spostato in avanti e per permettere (e "fare spazio" al) l'ingresso della notizia di reato, che da imperfetta può, certamente, diventare perfetta, con le indagini complete e ai fini del possibile esercizio dell'azione penale.

La differenza fra le due visioni, Cartabia o *ante* Cartabia, è notevole e rilevante: vigente il codice Vassalli valeva il giusto e vitale automatismo non

¹²⁸ Cfr. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, Utet, 1992, 403: « Compongono un procedimento le indagini orientate all'eventuale processo (l'esito alternativo è l'archiviazione)»; pure MOLARI, *Il pubblico ministero*, in Aa. Vv., *Manuale di procedura penale*, VIII ed., Bologna, Monduzzi, 2008, 63: « l'azione penale è l'esatto contrario dell'archiviazione ».

¹²⁹ CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, *loc.cit.*: « La sequela comincia dalla notizia criminis, subito iscritta ».

¹³⁰ MARZADURI, *Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari*, in *Sist. pen.*, 14 maggio 2020, sulla necessità di non assumere iniziative « "nelle prime battute del procedimento"...ma solo all'esito di un'attività investigativa destinata a svilupparsi secondo tempistiche decisamente importanti ». Sul significato del principio di completezza delle indagini, cfr. F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2005, 46 s. Di recente, VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. Pen.* 2019, 9 s.

dell'azione penale ma della iscrizione della notizia di reato acquisita (e, quando era nominativa, senza che la persona diventasse “indiziata”), che invece, con la riforma Cartabia, può dirsi apertamente che è “a rischio dispersione”. Con l'innalzamento dell'indicato *standard* si sono ricreati enormi ed autonomi spazi per il P.M.

Tale organo istituzionale, gestendo un potere insindacabile in quanto non è previsto un controllo giurisdizionale (ciò che diventa, oggi, una lacuna e un problema, affacciandosi la necessità di avere “due orologi”, come si indicherà) sulla notizia di reato (ben) “mimetizzata” nel nuovo “lavacro” (dei rigorosi requisiti della verosimiglianza¹³¹, della determinatezza, dell'appartenenza penalistica e - si noti - nella fase ancora primordiale della notizia), potrà, del tutto legalmente (questa volta, avendo la “copertura” del nuovo art. 335, comma 1, c.p.p.), disconoscere il carattere di notizia di reato della querela acquisita (ad esempio, ponendola in un cono d'ombra).

Questa, pertanto, non viene iscritta nel registro delle notizie di reati e quindi risultando “emarginata” in quanto fuori da tale orbita dinamica¹³².

Se il P.M. non svolgerà indagini preliminari intese ad approfondire e dare un “volto” a quella notizia, la stessa non avrà cittadinanza vigente il “regime Cartabia” e la prospettiva dell'azione penale diventa assolutamente velleitaria. Questo nuovo congegno risulta contraddistinto dal segno algebrico negativo meno (-notizia di reato iscritta; - indagini per approfondirla; - esercizio dell'azione penale), in coincidenza con l'operazione di “smaterializzazione” (o dismissione) della notizia non iscritta al modello 21 e di messa in parentesi delle indagini preliminari che elimina ogni prospettiva di esercizio dell'azione penale.

Ciò equivale all'inserimento di un piano progressivo che assicuri l'impunità. Discorso quasi tautologico - vuole aggiungersi - quello che deve trattarsi di materia penale, per l'oggetto della notizia acquisita: quando si vuole impegna-

¹³¹ Sulla funzione selettiva del requisito in parola, v. Corte cost., sent. 10 luglio 2023, n. 139, sul « la condizione della sussistenza di circostanze che facciano apparire verosimile un impiego in pregiudizio dell'altrui incolumità svolge anche una insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico ». V., *retro*, nota 37, sulla “verosimiglianza”.

¹³² L'iscrizione, tipicamente, come un volano “innescano le indagini preliminari, nel codice accusatorio del 1988: detto anche “codice Pisapia-Vassalli”, fu introdotto con il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 entrando in vigore il 24 ottobre 1989.

re il settore penale si devolve la materia alla Procura della Repubblica e non al Tribunale civile.

Se è chiaro che l'art.335, comma 1, c.p.p. riguarda una situazione possibile ma straordinaria ed atipica (vicenda extrafattuale, o fatto generico e inverosimile nonché extrapenale), allora bisogna avvalersi del sottotesto del *novum* normativo.

Con l'aiuto di attenta dottrina, non dovremmo essere lontani dal vero se crediamo che si sia varata una “cestinazione ufficiale”, cioè si siano tracciati i binari di una normativa che ha notevolmente elevato lo *standard* necessario per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato¹³³ e che (al pari di un trampolino di lancio) culmina con la non iscrizione penale dirottando la materia nel “cestino” del modello 45¹³⁴. Si apre la forbice di un conflitto internormativo con l'art. 112 Cost. quando la norma è all'origine di una prassi che, nello smistamento della notizia acquisita dalla Procura, la indirizza definitivamente nei confini di un modello ove (*desinit*, cioè) le indagini, probabilmente, non vedranno mai la luce, e ciò incontrollatamente.

Tale prassi è anche discriminante, oggettivamente e soggettivamente: le notizie non ricevono una parità di trattamento e neppure i cittadini e così per l'art. 335, comma 1, c.p.p. che non prevede un controllo giurisdizionale, nasce il dubbio che violi il principio di eguaglianza dettato all'art. 3 Cost.

7. *L'esigenza di tenere “due orologi” P.M.-G.i.p.Cenno* Si segnala, brevemente, la necessità di tenere in funzione “due orologi”, del P.M. e del G.i.p., quando non si iscrive la notizia di reato nel registro *ad hoc*: si indica il

¹³³ « Non si può pertanto accogliere la lettura fatta propria dal Parere reso dal CSM il 21 settembre 2022, secondo il quale “l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito si impone (...), quando gli elementi a carico della stessa abbiano un grado di consistenza tale da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell'accusa” (p. 17). Questo è lo standard rilevante solo al termine delle indagini per l'esercizio dell'azione penale. Se davvero l'asticella fosse così alta ci ritroveremmo in un sistema nel quale le indagini vengono fatte dal p.m. senza riconoscere alcun diritto all'interessato e il p.m. iscrive solo al termine delle stesse » [GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, cit.].

¹³⁴ VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, cit., si occupa del « temibile e poco esplorato problema della gestione del registro mod. 45... l'“usanza” delle Procure di adoperare detto registro per preservare personaggi eccellenti dall'iscrizione nel registro c.d. noti, piuttosto che al fine di indagare senza rendere conto ad alcuno degli esiti e senza rendiconto di sorta neppure in merito alle tempistiche ».

valore del controllo giurisdizionale nell'ampio spazio aperto " liberato " dal nuovo art. 335 comma 1 c.p.p., in precedenza descritto.

Si accenna soltanto, al termine dell'analisi svolta, all'esigenza che si congegni, per i modelli diversi da quello 21 e specialmente avuto riguardo al modello 45¹³⁵, un meccanismo per cui per cui (pure) il G.i.p. conosca tali modelli cosicché i corrispondenti contenuti diventino sapere comune, per P.M. e anche per il G.i.p.

Già la previsione di questa impostazione improntata a dualismo, retto e giustificato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), dovrebbe valere quale incisivo deterrente affinché il pubblico ministero non si senta *solutus*, ma esposto a controllo nella gestione e nella tenuta ordinata della registrazione.

Si sono illustrate le distorsioni che possono intaccare la notizia acquisita quando il P.M. gestisca, magari a volte con una certa disinvoltura, in piena autonomia l'ampio " ventaglio " dei vari modelli di iscrizione della notizia acquisita (per esempio quando deve gestire i cc.dd. indizi di reato¹³⁶), con un certo " abuso " dell'impiego del c.d. modello 45.

¹³⁵ V. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, In materia di notizia di reato. *Valutazione e iscrizione nei registri* (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150), il Procuratore Onelio Doderò, Cuneo 30 dicembre 2022, Prot. n.5/2023 (che richiama la Circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016) e che parla di « residuale registro mod.45, naturale destinatario dei fatti non costituenti reato. Per evitare fraintendimenti, si vuole chiarire che si iscriveranno nei registri tipici (mod. 21, 21 bis, 44) i fatti che siano catalogabili, nei termini espressi, in una fattispecie criminosa, mentre si annoteranno nel mod. 45 i fatti che oggettivamente non lo siano, essendo deputato alla registrazione di atti e annotazione del tutto privi di rilevanza penale. Qualora la narrazione del fatto da iscriversi manifesti la necessità di accertamenti per stabilire se costituisca reato, si procederà all'iscrizione nel registro mod. 45...Al contrario, si procederà all'iscrizione nei registri tipici (mod. 21, 21 bis, 45) se le attività di chiarimento saranno destinate alla verifica della fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi, trattandosi di attività propriamente investigative. Egualmente non potranno essere iscritte nel registro mod. 45 notizie che descrivano condotte astrattamente rientrabili in fattispecie criminose, sebbene possano apparire palesemente infondate nel merito...Parimenti non potrà farsi ricorso al registro mod. 45 per annotarvi le notizie trasmesse dalla polizia giudiziaria e inerenti ai reati procedibili a querela, qualora quest'ultima non sia stata presentata ».

DE FLAMMINEIS, *La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale: poteri e responsabilità del Pubblico Ministero*, in *Sist. Pen.*, 23 maggio 2023, 4 accenna al «potere tecnico-valutativo del p.m. di selezionare i fatti determinati e non inverosimili che meritano di essere iscritti nell'ambito di un procedimento penale rimettendo, invece, alle iscrizioni nell'alveo dei procedimenti amministrativi (cc.dd. modelli 45 o K) i fatti che ancora non hanno quelle caratteristiche...».

¹³⁶ V. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, In materia di notizia di reato. *Valutazione e iscrizione nei registri*, 30 dicembre 2022, Prot. n.5/2023, cit.: « la posizione di " indagato " presenta anche inevitabili aspetti negativi, già riferibili alla stessa " iscrizione " ...Pertanto, si procederà

Questo modello può rappresentare per il Pubblico ministero il vantaggio di avvalersi della latitudine di quel ventaglio per compiere una manovra di “diversione”, riguardando al modello 45 come ad una registrazione-rifugio.

Il riferimento può essere portato e riferito a determinati soggetti, individuabili anche solo nel genere (ciò che è già sufficiente in quanto ne delimita l’ambito di appartenenza), per l’impiego obliquo di quella classe di registrazione, e pure nello scopo, come si è messo in luce in un recente lavoro abbastanza sorvegliato della dottrina: « adoperare detto registro per preservare personaggi eccellenti dall’iscrizione nel registro c.d. noti »¹³⁷.

Nelle tavole (mobili) dei registri, così, il modello 45 (fatti non costituenti reato)¹³⁸ diventa l’alternativa alla “denominazione ufficiale” del nastro del modello 21, ponendo il soggetto “speciale” al riparo dalla relativa “visibilità” (o “notorietà”).

In questo percorso, labirintico e a passi controllati, « il giuoco – terribilmente serio – ...si svolge, spesso, nel contesto di un procedimento iscritto (con forme apparentemente, per così dire, innocue) a “modello 45”...registro concernente i “fatti non costituenti reato” non...menzionato espressamente nel codice di procedura penale, né all’interno delle disposizioni di attuazione »¹³⁹.

all’iscrizione del nominativo della persona alla quale la notizia criminis attribuisca il reato solo quando, a seguito della valutazione del magistrato assegnatario, questa attribuzione sia supportata da indizi...Dunque, in sintesi si procederà all’iscrizione nel registro mod. 21 (o 21 bis) quando il fatto sia qualificabile come reato, in presenza di una base indiziante sufficiente, nonché sia riferibile ad una persona individuata o immediatamente individuabile e nei cui confronti emergano specifici elementi indizianti ». Sul « ricorso a congetture e affermazioni apodittiche », v., da ultimo, Cass., Sez. I, sent. 25 agosto 2023, n. 35654, in materia di mafia, in *Norme & Trib.*, 25 agosto 2023.

¹³⁷ VALENTINI, *The untouchables*: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri, *loc. cit.*

¹³⁸ A. CARCHIETTI, *Fascicoli iscritti ex art. 11 del Codice di procedura penale: appunti in materia di indagini*, in *Sist. Pen.*, 4/2020, 19 s.

¹³⁹ CARCHIETTI, *Fascicoli iscritti ex art. 11 del Codice di procedura penale: appunti in materia di indagini*, cit., 21, « “modello 45”, concretamente istituito con l’entrata in vigore del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (D. M. 334 del 1989, art. 2) » e che cita TONINI, *Manuale di Procedura Penale*, Milano 2007, 423, il “modello 45” viene contemplato anche dalla circolare num. 533 del 18 ottobre 1989 emanata dal Ministero di (Grazia e) Giustizia. Si legge in particolare: “... In esso verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti, o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.) ...”.

Sono seguite apposite circolari: circolare del 18.10.89 (c. d. circolare Vassalli); circolari del 20.7.90; del 21.4.11; nonché circolare datata 11.11.16.

Si consideri ancora, ad esempio, quando manchino le generalità del soggetto sottoponibile ad indagine ma non gli elementi assertivi della sua identità fisica (la quale pertanto è certa), che è invalsa una sorta di prassi di iscrivere il “ noto da identificare ”¹⁴⁰.

Infatti, individuazione e generalizzazione della persona sottoposta ad indagini sono momenti che possono non coincidere ed in difetto delle generalità dell'indagato - ma nella certezza della sua identità fisica - la prassi invalsa presso alcuni Uffici di Procura è stata quella di iscrivere il “noto da identificare”.

Il quadro che precede traccia scenari preoccupanti, che non bisognerebbe solo segnalare, anche se portarli alla luce già vuol dire inserirli nel fertile terreno del dibattito della comunità scientifica. Si tratta della presa di coscienza di una problematica non secondaria: solo contemplarla, però, per quanto criticamente, equivale quasi ad assecondarla.

Invece, per l'importanza del tema lumeggiato, la dottrina dovrebbe farsene carico ed interprete: dovrebbe sentirsi chiamata a contribuire nella ricerca delle soluzioni più utili.

Al riguardo, Giovanni Leone ci ha consegnato un lascito scientifico assai pertinente e, specialmente, utile, ai nostri fini prospettici: « la legge richiede sempre la presenza di due o più soggetti...e mira ad evitare nei limiti del possibile che un'attività sia compiuta da una persona sola. Il principio del dualismo verrebbe allora a configurarsi l'intelaiatura su cui si regge la struttura del processo penale »¹⁴¹.

¹⁴⁰ RUSSO, *I registri del pubblico ministero: l'inaccettabile ambiguità delle iscrizioni a carico di “persona da identificare”*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 2, 82 s. Ma la Circolare Ministeriale (Ministero della Giustizia, in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo) 11 novembre 2016, considerando “ anomala ” la “ prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di “ noti da identificare ” ...” evidenzia il rischio dell’“artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l’obiettivo effetto dell’ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini ”.

¹⁴¹ LEONE, *Il nuovo principio del dualismo nella teoria del nuovo processo penale*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli, Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale 1945-1990*, I, *Politica criminale e criminologia Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1991, 115: « Il principio del dualismo verrebbe allora a configurarsi l'intelaiatura su cui si regge la struttura del processo penale ».

Sulla necessità dei controlli, v., da ultimo, MARANDOLA, *Il controllo sulla legalità delle indagini e i rimedi alla (possibile) stasi*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n.1,155: « Il tempo di “riflessione” (confermato) spettante al pubblico ministero. La distinzione della fase delle indagini da quella delle decisioni ».

In altro settore, sull'esigenza di valicare la struttura monocratica dell'organo, v. la prospettiva riportata da C. DE ROBBIO, *Collegialità del giudice della misura cautelare e separazione delle carriere: due tassel-*

Pure Vincenzo Perchinunno ha lasciato una stimolante e promettente interrogativa retorica, incentrata sul « la profonda innovazione sistematica del primato della giurisdizione...per offrire alle parti il costante controllo sulla loro attività processuale: solo processuale o anche procedimentale? »¹⁴².

In questa cornice, così preziosa, potrebbe trovare posto l'innovazione (della assoluta necessità) della previsione dei “ due orologi “, per costringere (e restringere gli ampi poteri degli inquirenti) il P.M. al *redde rationem*¹⁴³ circa la tenuta ordinata e “ regolata “ dei registri in parola, considerato che la Riforma Cartabia, rispetto ai precedenti interventi normativi, specialmente in merito alla c.d. iscrizione soggettiva, non rappresenta pedissequo recepimento degli indirizzi giurisprudenziali¹⁴⁴.

Questi richiami devono essere stimolanti nella ricerca di soluzioni binarie, nella gestione dei registri diversi dal modello 21, sottoponendoli ad un controllo che non implichi ingerenza e che non abbia il significato di una commistione dei ruoli.

Con la c.d. Riforma Cartabia, possiamo dire di avere conosciuto un nuovo Giudice per le indagini preliminari, a cui l'introdotta normativa ha assegnato un ruolo specifico. Si è stagliato all'orizzonte il “ Giudice per le Notizie di

li di uno stesso mosaico, in *Giust. Ins.*, 19 maggio 2023, sulle linee guida della prossima “ riforma Nordio ” in tema di collegialità del giudice della cautela. All'opposto, « teorizzare il ripristino di un monopolio assoluto ed incontrollato del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; auspicare la rinascita di un suo insindacabile potere di destinazione delle notizie di reato ; puntare a sottrarre l'organo di accusa al controllo giudiziale sulla sua eventuale inerzia: tutte queste scelte...vanno in direzione dell'attribuzione di un amplissimo potere discrezionale al pubblico ministero » (ROSSI, *Il caso Delmastro e il ruolo del pubblico ministero: le lezioni “ americane ” del governo*, in *Quest. giust.*, 25 luglio 2023, che richiama ZAGREBELSKY, *Gli irresponsabili*, in *La Stampa*, 9 luglio 2023).

Sappiamo che il controllo giurisdizionale è perfettamente in linea con l'art. 112 Cost., che lo giustifica e volerne prescindere integra una “ sgrammaticatura giuridica “, equivalendo ad inseguire un disegno velleitario. Al riguardo, v., fra gli altri, RUGGIERI, *Pubblico ministero (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali II, t. I, Milano, Giuffrè, 2008, 1009: « Per assicurare l'uguaglianza dei cittadini attraverso un corretto esercizio del potere di azione penale, il legislatore...ha previsto i più opportuni controlli giurisdizionali al fine di evitare sia inazioni ingiustificate sia azioni dal carattere persecutorio perché prive di alcun fondamento ».

¹⁴² PERCHINUNNO, *Il giudice per le indagini preliminari e le scelte relative all'azione penale*, in *Giust. pen.*, 1994, III, 577.

¹⁴³ Per uno spunto (ritenendosi, con un c.d. *argumentum a fortiori*, che se il Giudice è tenuto a motivare, lo sia anche il P.M.) v. Cass., sez. II, sent. 14 luglio 2023, n. 30721, in *Norme & Trib.*, 14 luglio 2023: RIFORMA CARTABIA -Rinvio pregiudiziale alla Cassazione - Per l'ammissibilità il giudice deve motivare anche in merito alla non manifesta infondatezza della questione e selezionare gli atti da inviare alla Suprema corte. Non basta il riferimento alla complessità del caso.

¹⁴⁴ Così, VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, cit., 16 s

reato “ con competenze specifiche, un nuovo presidio sulla gestione del registro delle notizie di reato e con incisivi poteri ispirati a sovraordinazione (ma ne mancano ancora alcuni, e pure “ decisivi “ , come si è trattato in precedenza).

Additiamo il minimalismo di una funzione complementare: farlo diventare (anche) il Giudice che vigila, sul piano cognitivo, sui modelli di registrazione diversi dal modello 21 e che toccano un terreno assai nevralgico, come “ testimoniato “ da quell’accreditata dottrina.

Prendiamo spunto dalla seguente giurisprudenza: la formula di proscioglimento « per essere rimasti ignoti gli autori del reato » presuppone l’assoluta impossibilità di identificare fisicamente l’imputato e non la difficoltà o l’incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalità, perciò non potrà essere adottata dal g.i.p. quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalità dichiarate e l’identità fisica dell’imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dall’art. 66 commi 1 e 2 c.p.p., secondo cui l’impossibilità di attribuire le esatte generalità all’imputato non pregiudichi il compimento di alcun atto e l’eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali ¹⁴⁵.

Se del registro per gli ignoti avesse accesso autonomo il G.i.p., questi potrebbe intervenire attivamente quanto, per esempio, il P.M., per la mera difficoltà identificativa, abbia messo a “ binario morto “ la notizia di reato acquisita.

Nel quadro di questo minimalismo regolativo, l’idea, accennata e che richiede una certa articolazione, è quella del mantenimento di “ due orologi “ , uno (quello prospettato) in dotazione nell’ufficio del G.i.p. per quei registri che bisogna, necessariamente, assoggettare a controllo, per ora cognitivo, seguendo una “ fase di sperimentazione “ , dato che si tratterebbe di una novità in assoluto.

¹⁴⁵ V. Cass., 21 aprile 1995, Nwakana, in *C.E.D. Cass.*, n. 201651. Conf. Cass., 10 ottobre 1997, Sam Law, *ivz*, n. 208737; Cass., 21 aprile 1995, Obsebond, *ivz*, 201206.

